



Comune di
CASCIANA TERME LARI

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

Provincia di Pisa

PIANO OPERATIVO

Progettazione Urbanistica

Arch. Graziano Masetani
STUDIO MASSETANI Architettura & Urbanistica
Collaboratori:
Pian. Terr. Fabio Mancini (T-Globex Analista Gis)
Veronica Braccini Laureanda in Architettura Magistrale c.u.
Pian. Terr. Antoine Tallarico

Indagini geologiche ed idrauliche

STUDIO GEOPROGETTI
Dott. Geol. Francesca Franchi
Dott. Geol. Alberto Frullini

STUDIO CROCE ENG.

Dott. Ing. Idr. Nicola Croce

Analisi agronomiche

P.F.M. S.r.l. Società tra professionisti
Dott. Agr. Guido Franchi
Dott. Agr. Federico Martinelli

Analisi socio-economiche

Dott. Alessio Falorni - Alfamark

Acustica e risparmio energetico

Prof. Ing. Fabio Fantozzi

Normative edilizie e urbanistiche

Dott. Avv. Piera Tonelli - Studio Gracili Associato

Sindaco:

Mirko Terreni

Responsabile del Procedimento:


Arch. Nicola Barsotti

Garante dell'informazione e della partecipazione:

Geom. Simone Giovannelli

Funzionario del Settore Urbanistica:

Arch. Giovanni Fedi



Adozione: Delibera del C.C. n.20 del 14/05/2021

Data: Novembre 2023

Approvazione:

DT

**Valutazione Ambientale Strategica:
Dichiarazione di sintesi**

04c

modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni
e a seguito della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'Art. 31 della L.R. 65/2014

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DICHIARAZIONE DI SINTESI

1) PREMESSA

La Legge Regionale 12 febbraio 2010, n.10 “Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza (VincA) ” e ss.mm.e ii, all’articolo 27 “Conclusione del processo decisionale” prevede che il provvedimento di approvazione del piano o programma sia accompagnato da una Dichiarazione di Sintesi, contenente la descrizione:

- a) del processo decisionale seguito;
- b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
- c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
- e) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell’ambito del procedimento di VAS.

Il presente documento costituisce la Dichiarazione di sintesi, redatta ai sensi dell’art. 27 della LR. 10/2010, della Valutazione Ambientale Strategica del Piano Operativo del Comune di Casciana Terme Lari.

2) DESCRIZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE SEGUITO

Il Piano Operativo del Comune di Casciana Terme Lari costituisce il primo strumento di pianificazione urbanistica dopo l’approvazione del Piano Strutturale del nuovo Comune di Casciana Terme Lari istituito all’inizio del 2014 con la fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari.

Il Comune di Casciana Terme Lari ha dato avvio al Piano Operativo contestualmente al procedimento di avvio per la redazione del nuovo Piano Strutturale nell’anno 2013 prima dello scioglimento dei due Comuni ai sensi della precedente legge regionale n.1/2005.

A seguito della fusione dei due Comuni avvenuta nel 2014 , il Documento di Avvio del Procedimento di cui sopra e contestuale Documento Preliminare di Valutazione Ambientale VAS , sono stati oggetto di integrazione in data 01.02.2017 con Delibera della Giunta Comunale del Comune di Casciana Terme Lari in seguito all’entrata in vigore della L.R. n°65 approvata in data 12.11.2014 e del nuovo P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico , approvato con D.C.R. n.37/del 27.03.2015, strumenti che hanno cambiato l’approccio alla materia della pianificazione territoriale e/o urbanistica e del paesaggio.

A seguito della integrazione dell’Avvio del Procedimento di cui sopra , è stata data priorità alla stesura del nuovo Piano Strutturale, anche in considerazione delle molte novità e modifiche legislative intervenute nel frattempo. In considerazione di ciò il Comune di Casciana Terme Lari ha adottato il Piano Strutturale, redatto ai sensi della L.R.n°65/2014, con la D.C.C. n°52 del30/11/2017 comprensivo anche degli elaborati di VAS. .

Il Comune di Casciana Terme Lari ha approvato il Piano Strutturale, comprensivo anche degli elaborati di V.A.S., con la D.C.C. n°20 del 27/03/2019; la formale conformazione del PS al PIT/PPR è avvenuta nella seduta finale della Conferenza svoltasi in data 14.06. 2019..

Dopo l’approvazione del Piano Strutturale, nell’ambito della redazione del Piano Operativo, si è reso necessario indire la Conferenza di Co-Pianificazione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n°65/2014, per alcune aree che sono esterne al perimetro del Territorio Urbanizzato, così come individuato dal Piano Strutturale ai sensi dell’art.4 della medesima legge regionale: la Conferenza si è svolta in Regione Toscana in data 17.12.2019 ed ha avuto l’obbiettivo di:

- confirmare tre previsioni urbanistiche, localizzate al di fuori del perimetro del Territorio Urbanizzato individuato ai sensi dell’art.4 della L.R. n°65/2014 già oggetto della Conferenza di Co- Pianificazione svoltasi in data 05/05/2017 prima dell’adozione del P.S : più esattamente

due previsioni di espansione poste nel Territorio Rurale in continuità con il Territorio Urbanizzato di Perignano a prevalente carattere produttivo-commerciale TUP2, e una previsione a carattere ricreativo rappresentata dalla localizzazione in territorio rurale in prossimità della SGC FI-PI-LI ad ovest del Territorio Urbanizzato di Lavaiano.

-individuare altre due nuove aree, una localizzata al confine Nord del Territorio Urbanizzato di Quattro Strade, TUP3, e una ubicata a confine ovest del Territorio Urbanizzato de La Capannina, TUP5, già inserite all'interno del Territorio Urbanizzato in fase di adozione del PS , ma che nell'ambito della Conferenza Paesaggistica per la conformazione al P.I.T./P.P.R. dello stesso di cui sopra, sono state giudicate esterne al perimetro del Territorio Urbanizzato e pertanto da sottoporre al parere della conferenza di copianificazione ex art. 25 della L.R. 65/2014 prima della adozione del PO..

La Conferenza di copianificazione ha confermato le previsioni del Comune dando alcuni indirizzi e prescrizioni per il Piano Operativo, come si evince dal verbale della stessa Conferenza di Copianificazione.

Successivamente alla suddetta Conferenza di Copianificazione e dopo l'adozione del PO avvenuta in data 14/05/2021 con D.C.C. n. 20, si è svolta una terza conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014 nell'ambito del Piano Strutturale Intercomunale della Valdera in data 25.10.2021, al fine di inserire nella UTOE 2 in località Ripoli una attività per allevamento e addestramento cavalli , cani , ovini da utilizzare per attività terapeutiche e ludiche per soggetti disabili con previsione di una SE di mq. 500 funzione e) oltre a strutture esistenti da recuperare.

Dopo l'adozione del PO, inoltre, si è svolta in data 28.04.2022 una quarta Conferenza di Copianificazione per aggiornare il dimensionamento del PS a quanto previsto nella seconda e terza conferenza e per adeguare i dimensionamenti già autorizzati, in particolare nella zona di Perignano, a quanto previsto all'art.99 comma 3 lettera b2 della L.R. 65/2014 che consente l'assimilazione delle funzioni industriale b), e commerciale all'ingrosso f).

Il Piano Operativo è stato adottato in data 14.05.21 con D.C.C. n.20. Successivamente alla adozione sono state presentate Osservazioni e Contributi da parte di cittadini e Enti a cui è stato controdedotto da parte del Consiglio Comunale in data 22.12.2022. L'approvazione delle controdeduzioni ha comportato alcune modifiche al Piano Operativo adottato, sia dal punto di vista cartografico che normativo. Il PO così modificato a seguito delle controdeduzioni è stato presentato alla Regione Toscana e alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica prevista dalla Disciplina del PIT/PPR all'art. 21 e dalla L.R. 65/2014 all'art. 31 ai fini della conformazione dello strumento urbanistico al PIT/PPR. La Conferenza si è svolta con esito positivo in due sedute nell'ambito della quale sono state richieste alcune modifiche e integrazioni recepite nello strumento urbanistico.

Fra le osservazioni presentate ve ne sono alcune in materia ambientale che sono state tenute in considerazione nella stesura finale del Piano Operativo e nel Rapporto Ambientale ai fini della approvazione del Consiglio Comunale del 22.12.2022 dove sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni prima della conformazione definitiva del PO al PIT/PPR.

3 - MODALITA' CON CUI LE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI SONO STATE INTEGRATE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Il Piano Operativo ha tenuto in considerazione nella pianificazione urbanistica degli aspetti ambientali attraverso la redazione contestuale del Rapporto Ambientale VAS , che in tal modo rappresenta non una certificazione ex post dello strumento urbanistico, ma un ausilio contestuale al processo pianificatorio che ha consentito da un lato di selezionare le scelte maggiormente rispettose delle risorse ambientali nella pianificazione urbanistica e dall'altro di introdurre nell'apparato normativo del PO indirizzi e prescrizioni per le fasi successive di attuazione delle previsioni del PO.

3.1 Contributi da parte degli enti competenti in materia ambientale

A seguito del primo Documento di avvio il Comune di Casciana Terme Lari ha ricevuto i seguenti contributi:

- **in data 12/05/2014 prot. N.0005761 Autorità di Bacino del fiume Arno** – il contributo fornito ricorda la vigenza del Piano Stralcio di Bacino e le relative misure di salvaguardia. Per quanto riguarda lo sfruttamento della risorsa idrica, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento delle acque superficiali e sotterranee, si ricorda che è stato approvato il Progetto di Piano Stralcio "Bilancio Idrico" e le relative misure di salvaguardia. Il territorio è distinto per classi di disponibilità idrica (sotterranea) e deficit idrico (superficiale) definendo per ciascuna classe le azioni necessarie finalizzate al bilancio idrico. In riferimento alle acque superficiali viene definito il D.M.V. (deflusso minimo vitale) che deve essere garantito in base agli obbiettivi strategici e generali che lo stesso P.S. si definisce. Si fa presente inoltre come solo per l'ex Comune di Lari è stato effettuato l'adeguamento al P.A.I. e che quindi lo stesso deve essere fatto per la parte del territorio dell'ex Comune di Casciana Terme;
- **in data 02/05/2014 prot. N.0005951 A.R.P.A.T.** – all'interno della nota si fa presente come gli aspetti ambientali più significativi sono stati compiutamente presi in esame e che saranno oggetto di verifica e di analisi più approfondite nei documenti di progettazione attuativa e di dettaglio. La nota prosegue riportando che poiché non emergono e non si prevedono impatti significativi dal punto di vista ambientale, non si ritiene che si siano ulteriori elementi da poter fornire;
- **in data 26/05/2014 prot. N.0006290 TERNA Rete Italia** – nella nota si fa presente che sul territorio del Comune di Casciana Terme Lari transita una linea elettrica di proprietà di TERNA S.p.A., facente parte della Rete di Trasmissione Nazionale. Il contributo fornisce il calcolo della Dpa, sia di destra che di sinistra, pari a 30 metri calcolata secondo quanto previsto dell'art.5.1.3 dell'Allegato al Decreto 29 Maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", il quale consente di ottenere il valore più cautelativo considerando un tracciato lineare e indisturbato. La nota continua invitando ad inserire all'interno del P.S. le azioni a tutela dell'infrastruttura elettrica esistente in particolare riferimento alla regolamentazione degli insediamenti urbani nelle zone limitrofe e a non introdurre all'interno dello strumento di pianificazione territoriale elementi ostativi che possano essere in contrasto con la normativa statale;
- **in data 12/06/2014 prot. N.0006290 Provincia di Pisa** – il contributo prevede l'inserimento fra i vincoli sovraordinati il vincolo derivante dal R.D. 523 del 25/07/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e la L.R. n. 21/2012 e s.m.i. "Disposizione urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua". Si evidenzia inoltre che nel caso in cui il recapito finale della rete fognaria di acque bianche avviene incorsi d'acqua del reticolo idrografico, prima dell'immissione, deve essere ottenuta l'autorizzazione idraulica da parte del soggetto competente, Consorzio di Bonifica quando il recapito è classificato come di bonifica;
- **in data 17/06/2014 prot. N.0007194 Acque S.p.A.** – la nota inviata in risposta alla richiesta di contributi da parte del Comune prevede i documenti relativi allo stato attuale ed alle criticità della rete acquedottistica e fognaria. Nel contributo viene confermato che una più specifica e attenta valutazione tecnica potrà essere effettuata nella fase più avanzata dei singoli progetti delle U.T.O.E. al fine di verificare puntualmente lo stato delle strutture e la relativa disponibilità;
- **in data 04/07/2014 prot. N.0008024 Regione Toscana, Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale** – nella nota si rileva come la Provincia di Pisa abbia approvato il secondo stralcio del Piano Provinciale P.A.E.R.P. e quindi in base a quanto previsto dalla normativa regionale non è più in vigore per questa zona il P.R.A.E. Il Comune è tenuto ad adeguarsi a quanto previsto dal Piano Provinciale, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni localizzative nella parte propositiva dello strumento urbanistico, e di mantenere la perimetrazione delle aree di risorsa e di giacimento nel Quadro Conoscitivo al fine della loro tutela. La nota continua sottolineando l'importanza di tutelare le aree sia per la loro valenza paesaggistica sia perché possono essere utilizzate per reperire materiali unici destinati ad interventi di restauro. Il Comune ha inoltre la potestà di poter individuare sul proprio territorio

le cave dismesse per le quali non vi sia preventivo impegno alla risistemazione e di normarle nello strumento urbanistico;

- **in data 04/07/2014 prot. N.0008024 Regione Toscana, Settore Pianificazione del Territorio** – *invia generale si ricorda che il neo Comune di Casciana Terme Lari rientra all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti "ATO Toscana Costa". Nella nota sono riportati isiti interessati da processi di bonifica, che sono 8, che ricadono all'interno del territorio comunale. Si ricorda inoltre che: nell'ambito degli atti di pianificazione dei comuni devono essere individuate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti; che nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi siano inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di materiali recuperabili, ad esempio gli inerti riciclati.*

Il primo Documento di Avvio è stato oggetto di integrazione al fine dell'adeguamento al sopravvenuto nuovo H/P.P.R. e alla L.R. 65/2014, rispettivamente ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano e art. 17 della L.R. 65/2014, approvato dall' A.C. con Del. G.C. n. 11 del 01/02/2017. In seguito alla richiesta di ulteriori contributi in merito al suddetto Documento di Integrazione di Avvio del Procedimento sono pervenuti, all'A.C., i seguenti contributi:

- **in data 08/03/2014 prot. N. 0003481 Autorità di Bacino del fiume Arno** – *si ricorda come l'interno Comune di Casciana Terme Lari ricada interamente nel Bacino Idrografico del Fiume Arno e che in merito alla procedura di formazione/modifica degli strumenti di Pianificazione territoriale, e degli Atti di governo del territorio, la definizione del Quadro Conoscitivo e le conseguenti valutazioni ambientali dovranno tener conto di tutti gli studi e degli strumenti della stessa Autorità. Il contributo continua mettendo in evidenza come solo per il territorio dell'ex Comune di Lari si è provveduto ad adeguare il complesso degli strumenti di pianificazione e gestione del territorio alle disposizioni contenute nel Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, P.A.I., per le problematiche relative agli aspetti geomorfologici e quindi che tale operazione deve essere effettuata per tutto il neo Comune;*
- **in data 14/03/2017 prot. N. 0001251/2017 TERNA Rete Italia** - *il contributo fornisce il calcolo della DPA per gli elettrodotti a 132 kV "Acciaiole - S.Romano" e "Acciaiole-Ponsacco" pari a 30 metri sia per il lato destro che sinistro;*
- **in data 17/03/2017 prot. N. 0004210/2017 TERNA Rete Italia** - *il contributo fornisce il calcolo della DPA per gli elettrodotti a 132 kV "Casciana-Collemontanino" pari a 19 metri sia per il lato destro che sinistro;*
- **in data 12/04/2017 prot. N.0005811 A.R.P.A.T.** – *nella nota si fa presente come non vi sia nulla per gli aspetti di propria competenza, che possa interferire con l'Avvio del Procedimento.*
- **in data 21/04/2017 prot. N. 0006208 Acque SpA** – *nella nota si fa presente che viene trasmesso il documento relativo all'analisi dello stato attuale ed alle criticità delle reti acquedotto e fognatura e depurazione. Si fa presente inoltre che una più specifica e attenta valutazione tecnica potrà essere effettuata nella fase più avanzata dei singoli progetti delle U.T.O.E. e/o dei comparti di sviluppo o piani di recupero o zone a saturazione, è che quindi di fondamentale importanza è che siano richiesti ad all'Ente Gestore i pareri preventivi di fattibilità da parte dei soggetti coinvolti, in modo da verificare puntualmente lo stato delle strutture.*

Nella stesura del Rapporto Ambientale ai fini della adozione sono stati recepiti i contributi pervenuti dagli Enti e dai Soggetti Competenti in materia ambientale dopo l'invio del Rapporto Ambientale Preliminare.

3.2 Analisi delle risorse e degli impatti sulle risorse ambientali

Si riportano le analisi ambientali, già effettuate all'interno del Rapporto Ambientale V.A.S. redatto a supporto del Piano Strutturale, integrate laddove ritenuto necessario, in merito alle risorse ambientali potenzialmente interessate dall'attuazione degli interventi di trasformazione previsti in sede di Piano Operativo.

Le analisi sono state suddivise per macro- tematiche ambientali di riferimento, all'interno delle quali vengono analizzate le singole risorse. Le componenti ambientali che costituiscono il quadro di riferimento ambientale sono:

- Risorsa: SUOLO
- Risorsa: ACQUA
- Risorsa: ARIA
- Risorsa: CLIMA ACUSTICO
- Risorsa: RIFIUTI
- Risorsa: ENERGIA
- Risorsa: SALUTE UMANA
- Risorsa: AMBIENTE, NATURA E BIODIVERSITA'
- Risorsa: PAESAGGIO

Ogni singola macro-tematica ambientale è stata analizzata secondo lo schema riportato di seguito: in primo luogo viene fornita un'analisi dello stato della risorsa ambientale in esame, quindi vengono indicati i potenziali impatti che si ritiene possano essere prodotti direttamente e/o indirettamente sulla stessa in considerazione degli obiettivi e delle azioni previste all'interno dello strumento della pianificazione urbanistica, a seguire vengono riportate le azioni e/o le misure di mitigazione e/o compensazione che devono essere previste ed attuate al fine del superamento delle criticità esistenti.

SCHEMA METODOLOGICO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI

Stato attuale della risorsa: informazioni dagli strumenti di pianificazione vigenti (P.I.T./P.P.R., P.T.C.P., P.S., ...)	Informazioni sulla risorsa desunte da altri piani di settore vigenti o da contributi di enti o da indagini e studi recenti
Possibili impatti sulla risorsa causati dalle scelte di piano	Viene specificato se l'impatto del Piano Operativo sarà negativo, positivo o minimo e quindi ininfluenza e le relative cause
Previsione su come il Piano Operativo intende superare le criticità esistenti e quelle eventuali prodotte dalle scelte dello stesso strumento urbanistico	Viene definito quali azioni dovranno essere previste per superare l'eventuale impatto negativo, esistente o potenziale, da cui potranno scaturire indirizzi e prescrizioni finalizzate alla sostenibilità delle previsioni del Piano Operativo ovvero come dovrà essere valorizzata la risorsa in caso di impatto positivo

3.3 La valutazione degli impatti e i potenziali effetti ambientali




- un primo livello di valutazione, più generale e di carattere qualitativo, si riferisce agli obiettivi generali e alle strategie proprie del Piano Operativo di Casciana Terme Lari .
- un secondo livello di valutazione, invece più specifica e di dettaglio, relativamente sia al dimensionamento previsto dal Piano Operativo per le diverse U.T.O.E. che alle singole aree di trasformazioni individuate in sede di P.O.

La valutazione qualitativa

La prima tipologia di valutazione viene sintetizzata con l'ausilio di una tabella all'interno della quale sono evidenziati per ogni risorsa ambientale:

- la presenza o meno di criticità legate allo stato attuale della risorsa stessa;
- la valutazione dell'impatto prodotto in relazione agli obiettivi e alle azioni proposte in sede di Piano Operativo;
- l'evoluzione prevista in seguito all'attuazione degli interventi di trasformazione anche in considerazione delle misure di mitigazione proposte.

Tale valutazione è stata effettuata attraverso l'uso dei seguenti criteri:

Stato attuale della risorsa		Valutazione del potenziale impatto prodotto		Evoluzione dello stato delle risorse	
assenza di criticità		impatto positivo		evoluzione positiva	
presenza di criticità		impatto minimo o comunque ininfluente		evoluzione negativa	
--	--	impatto negativo		nessun cambiamento previsto	
--	--	impatto nullo		--	--

La valutazione quantitativa

Il dimensionamento del nuovo Piano Operativo del Comune di Casciana Terme Lari apporta inevitabilmente nuovi carichi urbanistici sul territorio, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, i quali producono effetti ambientali sul territorio stesso; al fine di valutare e calcolare i suddetti effetti, e i loro potenziali impatti, si è utilizzata la seguente metodologia:

- Abitanti equivalenti⁵: considerando 1 abitante=35 mq. di S.E.;
- Consumo idrico per uso domestico⁶: l. totali al giorno = (179 l/ab/d) x n. Abitanti equivalenti;
- Nuovo afflusso fognario⁷: l. totali al giorno = (200 l/ab/d) x n. Abitanti equivalenti;
- Indice Insediativo Residenziale⁸: 1 abitante = 47 mq. di S.E.;
- Produzione di rifiuti urbani pro-capite/anno⁹: Kg rifiuti urbani = (571,20) kg/anno x n. abitanti previsti;
- Consumi energetici per uso domestico¹⁰: kWh totali al giorno = (3,6 kWh/ab/d) n. abitante previsti.

La quantificazione degli impatti ambientali potenzialmente prodotti è stata effettuata solo nel caso di interventi di trasformazione con destinazione residenziale e/o turistico-ricettiva, in quanto tecnicamente simili tra loro e di conseguenza più facilmente stimabili sotto il profilo delle risorse utilizzate. Dal momento che previsioni con destinazioni diverse da quelle residenziali e turistico/ricettive potrebbero mostrare differenti necessità in rapporto all'attività svolta al loro interno, si è deciso di non stimare alcun apporto quantitativo legato al bilancio ambientale di questo tipo di attività, rimandando quindi la stima dell'effettivo fabbisogno e il relativo soddisfacimento in sede di presentazione dei progetti specifici. Inoltre, per quanto riguarda il dimensionamento derivante da riuso, gli impatti stimati riferiti alla futura destinazione residenziale e/o turistico ricettiva, in via cautelativa, si è preferito considerare gli impatti prodotti dagli interventi di trasformazione soggetti a recupero di edifici e volumi esistenti come impatto generati da interventi di nuova costruzione.

3.4 Analisi di coerenza

L'orientamento alla sostenibilità di tutte le azioni richiede che siano dimostrate, nel processo di V.A.S., le opportune valutazioni di coerenza tra lo strumento urbanistico e gli altri strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale. A tal fine, l'analisi della coerenza, che accompagna lo svolgimento dell'intero processo di Valutazione Ambientale Strategica, assume un ruolo decisivo nel consolidamento degli obiettivi del P.O., nella definizione delle azioni proposte per il loro conseguimento e nella valutazione della congruità complessiva del Piano rispetto al contesto pianificatorio, programmatico e normativo nel quale esso si inserisce. L'analisi di coerenza avviene principalmente su due livelli:

- la coerenza esterna che riguarda principalmente il sistema degli obiettivi; questi devono contribuire o almeno non essere in contraddizione con gli obiettivi ambientali posti da piani, programmi o decisioni di livello sovraordinato. L'analisi della coerenza esterna costituisce una componente sostanziale ai fini della valutazione del grado di orientamento alla sostenibilità dell'azione di Piano. Essa rende evidente, infatti, la capacità del Piano sottoposto a V.A.S. di

collaborare con Piani e programmi di altri settori o di altri livelli di governo al raggiungimento di comuni obiettivi generali di tutela dell'ambiente.

- la coerenza interna che riguarda invece la relazione tra il sistema degli obiettivi e delle azioni specifiche del piano e i componenti del piano/programma stesso.

Coerenza esterna

Nella fattispecie del Piano Operativo la valutazione di coerenza esterna è stata effettuata in merito ai seguenti piani sovraordinati:

- P.I.T./P.P.R. Regione Toscana, approvato con D.C.R. n.37 del 27.03.2015;
- P.T.C. della Provincia di Pisa;
- P.S.I. Unione Valdera;
- P.S. di Casciana Terme Lari;
- P.G.R.A. - Piano Gestione Rischi Alluvione;
- P.A.I. - Piano di bacino stralcio "Assetto Idrogeologico";
- P.R.Q.A. - Piano regionale per la qualità dell'aria;
- P.A.E.R. - Piano Ambientale ed Energetico Regionale;
- P.R.B. - Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- P.G.A. - Piano di Tutela delle Acque;
- P.A.E.R.P. - Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree scavate e Riutilizzo dei Residui Recuperabili della Provincia di Pisa e P.R.C. – Piano Regionale Cave.

La valutazione di Coerenza Esterna è espressa attraverso la scala di valori riportata di seguito:

coerente	l'obiettivo del Piano Operativo è coerente con quello del piano sovraordinato
non coerente	l'obiettivo del Piano Operativo è in contrasto rispetto a quello del piano sovraordinato
nulla	la coerenza è nulla in quanto l'obiettivo del Piano Operativo non è raffrontabile con quello del piano sovraordinato

Coerenza interna

L'analisi in merito alla valutazione di coerenza interna è stata effettuata attraverso l'utilizzo di una matrice all'interno della quale sono messi a confronti da un lato gli obiettivi propri del Piano Operativo enunciati nell'atto di Avvio e confermati nel PO e dall'altro gli elaborati che compongono lo stesso, quali Norme Tecniche e gli Elaborati grafici e testuali.

3.5 Indicazioni sulle misure di monitoraggio

Ai sensi dell'art.18, comma 1 del D.lgs n°152/06 la fase di monitoraggio nei procedimenti di V.A.S. deve assicurare:

“il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive”.

In sintesi il monitoraggio serve ad assicurare:

- il controllo degli impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

L'attività di monitoraggio proposta dal Rapporto Ambientale richiede l'utilizzo di indicatori, che consentano di misurare e valutare gli aspetti ambientali significativi e gli impatti delle scelte effettuate;

in linea generale gli indicatori devono riassumere alcune caratteristiche fondamentali, quali:

- *popolabilità e aggiornabilità*: l'indicatore deve poter essere calcolato e devono quindi essere disponibili i dati per la misura dell'indicatore, con adeguata frequenza di aggiornamento, al fine di rendere conto dell'evoluzione del fenomeno;
- *costi di produzione e di elaborazione sostenibili*;
- *sensibilità alle azioni di piano*: l'indicatore deve essere in grado di riflettere le variazioni significative indotte dall'attuazione delle azioni di piano;
- *tempo di risposta adeguato*: l'indicatore deve riflettere in un intervallo temporale sufficientemente breve i cambiamenti generati dalle azioni di piano; in caso contrario gli effetti di un'azione potrebbero non essere rilevati in tempo per riorientare il piano e, di conseguenza, dare origine a fenomeni di accumulo non trascurabili sul lungo periodo;
- *comunicabilità*: l'indicatore deve essere chiaro e semplice, al fine di risultare facilmente comprensibile anche a un pubblico non tecnico. Deve inoltre essere di agevole rappresentazione mediante strumenti quali tabelle, grafici o mappe. Infatti, quanto più un argomento risulta facilmente comunicabile, tanto più semplice diventa innescare una discussione in merito ai suoi contenuti con interlocutori eterogenei. Ciò consente quindi di agevolare commenti, osservazioni e suggerimenti da parte di soggetti con punti di vista differenti in merito alle dinamiche in atto sul territorio.

La definizione degli indicatori avviene generalmente attraverso l'utilizzo di schemi in grado di mettere in relazione le pressioni esercitate sulla matrice, lo stato della matrice stessa e le risposte che già ci sono o che sono ipotizzabili per il futuro; nel caso specifico, lo schema di riferimento è quello D.P.S.I.R., introdotto nel 1995 dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, dove l'acronimo indica:

- **Driving forces** (Determinanti o Forze determinanti): azioni sia antropiche (comportamenti ed attività umane: industria, agricoltura, trasporti, ecc.) che naturali, in grado di determinare pressioni sull'ambiente;
- **Pressures** (Pressioni): con pressioni viene indicato tutto ciò che tende ad alterare la situazione ambientale (emissioni atmosferiche, rumore, campi elettromagnetici, produzione di rifiuti, scarichi industriali, espansione urbana (consumo di suolo), costruzione di infrastrutture, deforestazione, incendi boschivi, ecc.);
- **States** (Stati): qualità fisiche, chimiche e biologiche delle risorse ambientali (aria, acque, suoli, ecc.);
- **Impacts** (Impatti): effetti negativi sugli ecosistemi, sulla salute degli uomini e degli animali e sull'economia; quindi per esempio la contaminazione del suolo da percolati, aumento dell'effetto serra per l'emissione di gas da discariche e impianti di recupero, ecc.
- **Responses** (Risposte): risposte ed azioni di governo, attuate per fronteggiare pressioni e problemi manifestati sull'ambiente, programmi, target da raggiungere, ecc.; nel caso dei rifiuti possono essere l'aumento delle quantità recuperate, target normativi, diminuzione dei rifiuti smaltiti in discarica, accordi di programma, ecc.

Tale modello permette di rappresentare l'insieme degli elementi e delle relazioni che caratterizzano un qualsiasi tema o fenomeno ambientale, mettendolo in relazione con l'insieme delle politiche esercitate verso di esso.



Figura 101: Esempificazione del modello D.P.S.I.R.

Al fine di dare continuità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica già effettuata a supporto Piano Strutturale recentemente approvato dal Comune di Casciana Terme Lari, si è ritenuto utile prendere a riferimento gli stessi indicatori ambientali integrandoli laddove ritenuti necessario, alla luce del quadro conoscitivo ambientale aggiornato, riproponendo anche la medesima suddivisione; gli indicatori da utilizzarsi saranno quindi suddivisi nelle seguenti categorie:

- effetti territoriali, ambientali e sulla salute umana;
- disponibilità delle risorse;
- qualità dell'habitat;
- condizioni di sicurezza;
- effetti sulla qualità della vita.

All'interno di tabelle suddivise secondo i successivi indicatori sono stati riportati oltre al nome dell'indicatore, l'unità di misura che dovrà essere utilizzata al fine della sua misurazione, la fonte/risorsa dalla quale sarà possibile prelevare le informazioni necessarie e la frequenza con la quale l'indicatore dovrà essere stimato:

:

Indicatori relativi alla disponibilità delle risorse ambientali

Indicatori relativi alle condizioni di sicurezza

Indicatori relativi alla qualità della vita

Indicatori relativi alla qualità dell'habitat

4- DESCRIZIONE DELLE MODALITA' CON CUI SI E' TENUTO CONTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE, DELLE RISULTANZE DELLE CONSULTAZIONI

Le risultanze del Rapporto Ambientale come sopra descritto ha condizionato la redazione dello strumento di pianificazione urbanistica nel senso che ha consentito di verificare la sostenibilità delle scelte effettuate e al tempo stesso di indirizzare le azioni successive da parte di coloro che attueranno le previsioni del PO. A tal proposito si riferisce la struttura del PO. Esso contiene nell'apparato grafico la pianificazione urbanistica del territorio urbanizzato, sia per la parte degli insediamenti esistenti per cui valgono alcune regole generali di comportamento identificate nella Disciplina Urbanistica DT01, che per le aree di trasformazione siano esse di nuova edificazione finalizzata alla riqualificazione o rigenerazione urbana, al recupero del patrimonio edilizio esistente in stato di abbandono che richiede interventi di riqualificazione urbana anche con la realizzazione di opere pubbliche identificati nelle schede norma DT02a e DT0b1 e DT0b2b.

Per quanto riguarda il primo punto, interventi sugli insediamenti esistenti, le NTA al Cap. 2 del TIT.II, articoli 19,20,e 21 contengono tutte le disposizioni finalizzate alla sostenibilità, alla qualità degli interventi previsti dal PO e alla tutela dell'integrità fisica del territorio e dell'ambiente. Tali disposizioni sono in stretta relazione con la Valutazione Ambientale Strategica contenuta nel Rapporto Ambientale.

Per quanto riguarda il secondo punto, trasformazioni, le schede norma di cui agli elaborati DT02a (interventi all'interno del territorio rurale), DT02b1 (interventi all'interno del territorio urbanizzato UTOE1, Pianura) e DT02b2 (interventi all'interno del territorio urbanizzato UTOE2, Collina), contengono ciascuna specifiche schede ambientali che sono contenute nell'Appendice del Rapporto Ambientale (DT04a2) dove sono identificate le prescrizioni da rispettare ai fini della mitigazione degli impatti prodotti dagli interventi previsti nei comparti di cui alle schede norma.

Nelle schede norma oltre alle prescrizioni ambientali sono identificate anche prescrizioni di carattere paesaggistico che attraverso schemi metaprogettuali allegati consentono di orientare anche la progettazione architettonica e paesaggistica oltre che ambientale, in particolare per ciò che riguarda il mantenimento o il ripristino delle connessioni ecologiche.

La pianificazione urbanistica contenuta nelle schede norma è estrapolata dalle tavole generali della pianificazione urbanistica, che consentono di evidenziare le relazioni delle singole parti contenute nelle schede norma con il contesto urbanistico generale, in considerazione del fatto che l'obiettivo principale del Piano Operativo nel rispetto delle strategie del Piano Strutturale è quello della riqualificazione complessiva del territorio urbanizzato e di tutti gli insediamenti oltre che del territorio rurale.

Nella fase delle osservazioni dopo l'adozione del piano Operativo, a seguito dei contributi, in particolare della **Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore VAS e VIA, e Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche**, sono stati implementati il Rapporto Ambientale DT04a1 e 04a2 e le Disposizioni normative contenute nelle NTA DT01 e nelle Schede norma DT02a, DT02b1 e DT02b2 al fine di favorire la sostenibilità degli interventi. In alcuni casi anche altri enti che già avevano espresso contributi nella fase di avvio del PO hanno confermato e integrato i propri contributi iniziali: anche in questo caso il Piano Operativo ha recepito i nuovi contributi adeguando il PO nella fase di approvazione.

Le Osservazioni presentate da parte di cittadini, associazioni, comitati e ordini professionali sono state in numero di 146; le Osservazioni e i Contributi presentati da parte di Enti pubblici, in particolare la Regione Toscana sono in numero di 9 e una Osservazione d'ufficio è stata presentata da parte degli Uffici comunali sottoforma di Osservazione d'ufficio. Il contenuto delle stesse e la valutazione effettuata da parte del Consiglio Comunale sono allegati alla Delibera di approvazione delle controdeduzioni del 22.12.2022 n. 49. Nella suddetta delibera e nel Rapporto Ambientale viene illustrato come le Osservazioni ed i Contributi apportati dagli Enti competenti in materia ambientale sono state recepite nel RA.

Le Osservazioni regionali sono le seguenti:

OSSERVAZIONE N. 14: Autorità di Bacino Distrettuale – prot. 7768 del 19.10.2020

Sintesi dell'osservazione

Nell'ambito dei contributi richiesti per la VAS, l'Autorità di Bacino del Distretto Appennino Settentrionale ha fornito le informazioni riferibili alla normativa ed ai contenuti dei Piani di Bacino di sua competenza (PAI, PGRA, PBI) di cui tener conto nella redazione delle indagini geologiche ed idrauliche a supporto del PO.

Proposta di Controdeduzione

Il quadro conoscitivo del PAI (Piano Assetto Idrogeologico) è stato aggiornato nell'ambito del Piano Strutturale comunale, approvato nel 2019, ripreso anche nel Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni della Valdera.

Analogamente i contenuti del PBI (Piano Bilancio Idrico) sono stati ripresi nel Piano Strutturale comunale e, dal punto di vista normativo, replicati nel Piano Operativo.

Il quadro conoscitivo del PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni) relativo al reticolo secondario è stato aggiornato nell'ambito del Piano Strutturale mentre quello del reticolo primario (Fiume Era, Fiume Cascina) è stato aggiornato nell'ambito dello studio condotto dai Comuni di Ponsacco e Terricciola, i cui risultati sono stati recepiti nel Piano Operativo.

Le prescrizioni e le limitazioni definite dai singoli piani sono state recepite nelle Norme Tecniche di Attuazione ed hanno concorso alla definizione della fattibilità delle trasformazioni.

In data 25/10/2022 è pervenuto l'esito positivo ai sensi dell'art. 9 del DPGR 53/R/2011 del controllo sulle Indagini geologico-tecniche da parte dell'ufficio del Genio Civile di Pisa.

OSSERVAZIONE N. 27 a: Regione Toscana –Direzioe Urbanistica (Sistema informativo e Pianificazione del territorio) – prot. 16008 del 21.07.2021

Sintesi dell'osservazione

L'osservazione, dopo aver richiamato come riferimenti: la L.R. 65 del 10.11.2014 e il PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato con D.C.R. 37 del 27.03.2015 ed in particolare le seguenti Direttive di cui alla Disciplina d'uso della scheda d'ambito 8 : 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, deduce:

1. DIMENSIONAMENTO DEL POC E CONFRONTO CON IL DIMENSIONAMENTO PS APPROVATO:

UTOE1: Confrontando le tabelle del dimensionamento del POC si riscontrano alcune incongruenze fra il dimensionamento del PS approvato e il dimensionamento del POC adottato, in particolare per quanto riguarda la funzione industriale –artigianale e la funzione commerciale al dettaglio all'interno del territorio urbanizzato e nelle aree soggette a copianificazione.

UTOE2: si riscontrano alcune incongruenze fra PS e PO per quanto riguarda la funzione residenziale fra nuova costruzione e riuso e la funzione artigianale.

Si chiede di verificare tali incongruenze e correggerle.

Si ricorda infine che il POC ha prelevato buona parte del dimensionamento del PS quando la L.R. 65/2014 e il 32/R invitano a programmare il dimensionamento del PS in base al fabbisogno quinquennale.

Proposta di controdeduzione:

Nel rilevare che il P.O. ha tenuto conto dei riferimenti normativi indicati dalla Regione e delle direttive del PIT/PPR, si evidenzia quanto segue:

1. DIMENSIONAMENTO DEL POC E CONFRONTO CON IL DIMENSIONAMENTO PS APPROVATO:

Le segnalazioni effettuate dalla Regione risultano pertinenti e sono dovute per la maggior parte ad errori di trascrizione e/o mancata chiarezza. In particolare:

UTOE1

Funzione b) industriale artigianale –

- Nel riportare il dimensionamento del PS nella tabella a pag. 28 della Relazione illustrativa del P.O., non si è tenuto conto che nei comparti TU-t19, t21, t22, t23, t24, t64, t67, t31 la funzione industriale artigianale e la funzione commercio all'ingrosso, ai sensi dell'art. 99 comma 3 lettera b2, sono assimilabili. Pertanto nella tabella del PS e nella tabella del PO la SE relativa a tali funzioni doveva essere sommata. In tal modo è evidente la coerenza tra il dimensionamento del PS ed il dimensionamento del P.O. :infatti la SE di questi comparti relativa alla funzione b) ed f) del PO risulta di mq. 54.896 < a mq. 58.000 (37700 + 20.300) del PS. A tal fine ed in ottemperanza a quanto prescritto dalla conferenza di Copianificazione del 26.8.2022, si è introdotta una norma che disciplina le possibilità e le modalità di suddivisione delle destinazioni d'uso ammissibili sia per le nuove previsioni sia per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Funzione c1) commerciale al dettaglio -

Lo squilibrio della SE di Nuova Edificazione nella funzione commerciale al dettaglio è frutto in parte di un errore di trascrizione (era stata indicata erroneamente una S.E. commerciale al dettaglio di 30.217, che non corrispondeva alla sommatoria della S.E. di nuova edificazione di tale funzione prevista nel P.O.) ed in parte frutto di un errore di attribuzione della SE in alcune schede norma; tali errori sono stati corretti, anche attraverso l'accoglimento di alcune osservazioni, (alcuni cittadini ricompresi nel comparto TUt29 a Quattro Strade hanno chiesto di eliminare la zona DM3 e conseguentemente la destinazione commerciale al dettaglio). La funzione commerciale al dettaglio è prevista invece nelle schede norma TU t18, t66, t30 la cui SE complessiva risulta essere mq.11.016 < a mq. 14.604 del PS.

Aree soggette a copianificazione.

Per quanto concerne le discrepanze del dimensionamento nelle aree soggette a copianificazione il dato riportato nella tabella del dimensionamento del PS riportata nel PO è frutto di un refuso, in quanto tale tabella non conteneva gli aggiornamenti del dimensionamento derivanti dalle conferenze di copianificazione successive; il dato reale del dimensionamento del PS in queste aree è di: mq. 142.101 < mq. 153.596 pertanto non sussiste alcuna incongruenza.

UTOE2

-Il dimensionamento per quanto riguarda la funzione residenziale va letto complessivamente tra riuso e nuova costruzione, come previsto dall'art. 25 comma 9 delle NTA del PS stesso, in base al quale "*eventuali modifiche al dimensionamento che prevedono spostamenti di quote dimensionali tra riuso e nuova edificazione non costituiscono variante al Piano Strutturale a condizione che non sia ridotto il dimensionamento destinato al riuso* ; la scelta che è stata fatta nel PO è quella di utilizzare tale dimensionamento complessivo di mq. 42.500 in misura maggiore per il riuso a scapito della nuova costruzione, infatti vi è un incremento di mq. 10.091 di SE di recupero a fronte di una riduzione di mq. 11.941 di nuova edificazione, in linea con i principi della L.R. 65/2014. È evidente che non si potrà superare il dimensionamento massimo di mq. 42.500 del PS.

Lo stesso dicasi per il dimensionamento della funzione produttiva in quanto anch'esso va letto complessivamente tra riuso e nuova costruzione, come previsto dall'art. 25 comma 9 delle NTA del PS stesso, in base al quale eventuali modifiche al dimensionamento che prevedono spostamenti di quote dimensionali tra riuso e nuova edificazione non costituiscono variante al Piano Strutturale a condizione che non sia ridotto il dimensionamento destinato al riuso;

Prelievo del dimensionamento per il POC

Per quanto concerne l'osservazione relativa al prelievo di una quota di dimensionamento commerciale e produttivo elevata rispetto alle previsioni del PS, si ritiene importante fare presente che la pianificazione contenuta nel PO relativa a queste funzioni ha necessità di essere unitaria e completa anche in funzione delle opere pubbliche e di messa in sicurezza idraulica da eseguire da parte degli operatori privati, attraverso il criterio compensativo e perequativo, l'efficacia delle quali potrebbe essere messa in discussione o non approvata dagli organi competenti (Genio Civile) se effettuata per parti. Come previsto dalle norme, comunque, l'attuazione dei comparti deve seguire un criterio di funzionalità e contiguità con l'edificato esistente, che garantisce che l'attuazione avvenga in modo da non pregiudicarne il corretto inserimento. Peraltro - con riferimento soprattutto alle previsioni di carattere industriale/artigianale/commerciale - già sono pervenute all'Amministrazione Comunale concrete manifestazioni di interesse all'attuazione di gran parte dei comparti previsti

Osservazione 2

2. PIANIFICAZIONE COMPARTI DI TRASFORMAZIONE E DI RECUPERO -SCHEDE NORMA:

UTOE1 (pianura):

Si chiede di effettuare approfondimenti in relazione al fatto che nell'UTOE 1 ed in particolare negli insediamenti urbani di Perignano-Casine-Spinelli, Quattro Strade e Lavaiano, il POC ha pianificato numerosi interventi di ridefinizione/riqualificazione dei margini o dei vuoti urbani. Si rileva la necessità di un approfondimento degli indirizzi del P.S.

TUP1-Perignano-Casine-Spinelli

Ci si riferisce in particolare ai comparti TU_t4, TU_t5, TU_8, TU_t11 a Perignano e TU_t15, TU_t16 a Casine Spinelli, che secondo gli indirizzi progettuali sono destinati a conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando lo spazio pubblico e a riqualificare i fronti urbani verso l'esterno definendo un nuovo margine urbano-rurale.

Si invita altresì a verificare l'indirizzo contenuto nel PS a incrementare fasce e barriere verdi in particolare lungo la viabilità di circonvallazione prevista a Perignano e a mantenere varchi nell'edificato di cui ai comparti TU_t9 e TU_14 verso il parco centrale fra Perignano e Casine Spinelli di cui al TU_12 che dovrà svolgere un ruolo di connettivo ambientale ospitando attività ricreative, sportive e di servizio e di cui si rileva che non siano stati definiti i dimensionamenti.

TUP2- Perignano a prevalente carattere produttivo-commerciale

Vista la previsione di fasce destinate alla creazione di canali per la messa in sicurezza idraulica di tutto il polo produttivo di Perignano ed in particolare nel comparto TU_t23 si chiede di valutare se non sia il caso di lasciare libera tutta l'area di questo comparto per finalità ambientali e di difesa idraulica.

Si invita a tenere di conto degli indirizzi contenuti nel PS per la creazione di barriere verdi lungo la viabilità di circonvallazione prevista a nord della zona industriale a sud della Fossa Nuova e a implementare gli indirizzi per la creazione di ampie fasce verdi fra zona produttiva e territorio rurale ai fini di idonea mitigazione paesaggistica.

TUP3 -Quattro Strade

In base agli schemi metaprogettuali inseriti nelle schede norma, in particolare la TU_t25, sono previste diverse fasce verdi di mitigazione ambientale e paesaggistica: si chiede che tali indirizzi siano rafforzati e

resi più prescrittivi.

TUP4-Lavaiano

Si ritiene opportuno evidenziare quali volumetrie dovranno atterrare in via prioritaria nel comparto TU_ra 1a, b,c.

UTOE2

(Collina) TUC1-

Lari

TU_t38: l'edificato deve attestarsi lungo la Via Colle lasciando libera la porzione di area destinata a infrastrutturazione ecologica lineare.

TU_r5: si ritiene opportuno evidenziare il fatto che le aree libere ricomprese nel comparto di recupero rimangono inedificate e connesse con il parco agrario di cui al TR_t9.

TU_C2- Casciana Terme

TU_t42: Si ritiene opportuno che l'Amministrazione valuti una riduzione delle aree edificabili a nord con conseguente aumento della fascia verde a tutela degli insediamenti(F5) per implementare la fascia di transizione fra territorio urbanizzato e territorio rurale.

TU_t47b: si ritiene opportuno destinare tale comparto ad area di atterraggio di volumi oggetto di rigenerazione urbana come il comparto TU_ra3.

TU_t48: si ritiene opportuno implementare le prescrizioni di carattere tipologico progettuale e le prescrizioni di carattere paesaggistico.

TUC4- Casciana Alta

Si ritiene opportuno individuare i comparti TU_t51 e TU_t52 come aree di atterraggio (TU_ra) dei volumi di recupero del comparto TU_r4 vicini al centro storico.

Proposta di controdeduzione

2. Pianificazione comparti di trasformazione e di recupero –Schede norma:

Per quanto concerne l'osservazione in relazione alla interpretazione data dal POC all'art. 4 comma 4 della L.R. 65/2014, pur all'interno del perimetro del Territorio urbanizzato del PS, si ritiene che il POC abbia fatto una scelta che tiene in conto lo spirito della legge e le previsioni del PS.

In effetti, una volta definito il perimetro del territorio urbanizzato nel PS, all'interno di esso il POC ha operato con le due tipologie d'intervento previste dal comma 4 dell'art. 4 della L.R. 65/2014:

1-riqualificazione urbana;

2-rigenerazione urbana in loco e rigenerazione urbana con decollo verso aree di atterraggio poste ai margini degli insediamenti;

Non in tutte le ricuciture dei margini e dei vuoti urbani ricorrono contemporaneamente queste due tipologie d'intervento anche perché è necessario tenere di conto dello stato dei luoghi e delle relative esigenze degli insediamenti.

In alcuni casi si è operato con interventi di trasformazione con nuova edificazione finalizzata alla riqualificazione urbana dotando gli insediamenti di opere pubbliche mancanti o da completare (verde, parcheggi, strade, piste ciclabili) attraverso la compensazione e perequazione urbanistica e per dare una forma urbana ordinata agli insediamenti e definire i limiti urbani degli stessi.

In altri casi si è operato con interventi di rigenerazione urbana in loco o con atterraggio di SE di decollo da aree da rigenerare all'interno dei tessuti urbani da liberare o da alleggerire come densità edilizia.

Ciò in piena coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale approvato, e del Piano Strutturale Intercomunale adottato.

A dimostrazione di quanto sopra detto si richiamano le strategie di sviluppo sostenibile del Piano strutturale descritte all'articolo 16 delle norme tecniche di attuazione.

Per quanto concerne il perseguimento dell'obiettivo di reperire standard di edilizia sociale, questo si è applicato negli interventi di trasformazione /riqualificazione urbana dove si è associata una quota di edilizia sociale definita all'art. 10 delle NTA (5% di edilizia sovvenzionata per interventi pari o superiori a mq. 1200 di SE in modo da ottenere alloggi di mq. 60 di SE come standard sociale di edilizia pubblica), non solo nelle aree marginali ma introducendo detta norma anche nelle aree di trasformazione più interne al t.u.,.

Negli interventi di recupero in loco o rigenerazione urbana con decollo non si è applicato lo standard di edilizia sociale per ragioni di sostenibilità economica degli interventi, visto che nel caso di recupero i costi sono sicuramente maggiori e incrementare detti costi pregiudicherebbe la possibilità di attuazione della previsione di recupero.

In sostanza si ritiene che identificare sempre la riqualificazione urbana con la rigenerazione urbana non sia nella ratio del comma 4 dell'art. 4 della L.R. 65/2014 in quanto la rigenerazione urbana è anche riqualificazione urbana ma non sempre la riqualificazione urbana è sinonimo di recupero o rigenerazione urbana.

Per quanto concerne le aree di atterraggio di SE frutto di rigenerazione urbana con decollo si sono concentrati i trasferimenti in due siti, una a Lavaiano per l'UTOE 1 e l'altra a Casciana Terme per l'UTOE2. Fare aree di atterraggio concentrate e suddivisibili in subcomparti secondo criteri urbanistici definiti nelle NTA serve a facilitare il trasferimento, vista la procedura introdotta con l'articolo 11.5 delle NTA, dove i subcomparti di atterraggio, privi di potenzialità edificatoria, devono essere individuati dagli operatori in trattative fra privati purché nel rispetto della pianificazione urbanistica e paesaggistica già definita dal PO. Fare comparti di atterraggio già definiti rischia di rendere inattuabile il trasferimento in quanto nel PO si dovrebbe collegare un singolo comparto di decollo con un corrispondente comparto di atterraggio senza il consenso dei proprietari delle aree e dei potenziali operatori con evidenti difficoltà nell'attuazione. Inoltre le aree di atterraggio rappresentano una opportunità per i proprietari di volumi dismessi interni ai tessuti urbani che intendono utilizzare tutta la potenzialità edificatoria disponibile non utilizzabile in loco: in caso di recupero locale, cosa che è sempre possibile, salvo che l'area non sia destinata completamente a opere pubbliche, i proprietari devono utilizzare in loco solo la SE compatibile con la densità locale, anche per ragioni paesaggistiche oltreché urbanistiche, e già definita nel paragrafo 3 delle schede norma.

Al fine di meglio rappresentare quanto descritto si propone di modificare la norma (art. 26.8 delle NTA del P.O.) con l'obbligo di approvazione di una variante semplificata, al piano medesimo per attuare la previsione del singolo comparto di rigenerazione (atterraggio). Questa norma – come è evidente - consente di mantenere un rigido controllo pubblico sull'effettiva attuazione delle previsioni, in ossequio, peraltro, anche ai criteri già inseriti nel PO che danno indicazione in ordine all'ubicazione dei volumi e alle modalità di attuazione del trasferimento privilegiando l'edificazione contigua all'edificato esistente

UTOE1 Pianura –

TU P1-Perignano –Casine –Spinelli a prevalente carattere residenziale

Per quanto concerne il tema delle barriere verdi e delle connessioni ecologiche fra insediamenti e territorio aperto si ritiene che gli schemi metaprogettuali e gli indirizzi e le prescrizioni scritte nelle schede norma siano ampiamente trattati; tuttavia, nelle NTA dei Piani Attuativi (art. 11.3) verrà inserita, in accoglimento dell'osservazione, una norma generale che preveda l'obbligo di realizzare le fasce verdi previste nell'ambito dei PA (art. 19.8//27.1)).

Per quanto riguarda la previsione TU_t3a si recepisce l'osservazione eliminando la SF oltre i parcheggi pubblici e redistribuendo la SE sulle altre aree fondiarie dei subcomparti.

Per quanto concerne la scheda TU_t12 è stata corretta inserendo dimensionamenti e le funzioni ammesse.

Per quanto concerne i varchi ecologici e di visuale lungo la Via Spinelli si ritiene di aver ottemperato agli

indirizzi del PS in quanto si sono lasciati ampi spazi di verde pubblico aperti verso la campagna: si è concentrato lo standard di verde pubblico in luoghi dove era possibile ottemperare anche alle prescrizioni paesaggistiche per la connessione ecologica e per la percezione pubblica del paesaggio rurale: renderli ancora più ampi significa non realizzare gli spazi pubblici in quel luogo per ragioni di costi e pertanto lasciarli privati non attuando una pianificazione urbanistica di qualità che tenti di coniugare urbanistica e paesaggio.

Per quanto concerne le schede TU_t9 e TU_t14 sono già stati previsti nelle schede norma DT02b1 edifici in linea mentre per quanto riguarda la necessità di fasce verdi sul lato rivolto verso il parco urbano, si prevede la loro realizzazione contestualmente all'attuazione dei suddetti comparti.

TUP2 –Perignano a prevalente carattere produttivo-commerciale

I comparti TU_t22 e TU_t23 già contengono al proprio interno ampie fasce verdi di F5 destinate a ospitare barriere verdi e canali per la messa in sicurezza idraulica di tutta l'area. D'altra parte, la scelta di una cassa di espansione per tutta l'area è stata individuata più a valle verso ovest dove sbocca il Fosso Girotta, come approvato anche dal Genio Civile in sede di espressione di parere su questo Piano, e non aveva senso prevederla in questa parte per evidenti ragioni di pendenze e di scorrimento del fosso Girotta che è causa della pericolosità idraulica dell'area in parola. Considerato pertanto che la costruzione dei canali di drenaggio a carico dei privati con la relativa cessione delle aree necessarie produce un incremento dei costi di urbanizzazione, considerando i fossi alla stregua di opere di urbanizzazione primaria, si è ritenuto di utilizzare anche queste aree limitatamente alle parti non utilizzabili per la realizzazione dei canali. Questi comunque saranno anche corredati lungo le sponde di fasce di verde alberato.

Per quanto concerne la previsione di fasce verdi al margine del comparto TU_t67 e conseguentemente lungo tutte le aree soggette a copianificazione il margine urbano è stato ben definito con fasce verdi: queste devono servire a creare canali per la difesa idraulica diretti ad un'unica cassa di compensazione, anche se attuati da soggetti diversi e in tempi diversi, e al tempo stesso luoghi per ospitare fasce di verde alberato lungo le sponde; i canali potranno servire anche per raccogliere le acque meteoriche periodiche e non solo le acque eccezionali e divenire così veri e propri corridoi ecologici. In ogni caso, in accoglimento dell'osservazione proposta, la realizzazione di dette fasce verdi viene resa vincolante. Le zone F5 hanno la funzione di mantenere all'interno degli insediamenti spazi verdi non necessariamente pubblici ma che debbono garantire tutela ambientale e paesaggistica.

TUP3-Quattrostrade

Si recepisce l'osservazione prevedendo una fascia verde fra nuova previsione TU_t25 e insediamento esistente ad est; inoltre, si integrano le prescrizioni con una maggiore definizione dei caratteri delle fasce verdi.

TUP4-Lavaiano

Valgono le considerazioni svolte sopra sulla scelta delle aree di atterraggio TU_ra1,2, 3.. Per tanto ci si riporta integralmente a quanto contro dedotto in apertura.

UTOE2 (Collina)

TUC1 -Lari

L'osservazione è accolta in quanto il comparto TU_t38 già prevede l'edificazione lungo la Via Colle e la connessione ecologica nello spazio aperto inferiore a nord, come individuato con maggior dettaglio nella scheda norma elaborato DT02b2.

Il comparto TU_r5 concerne un edificio destinato a funzioni turistico ricettive a cui viene abbinato un parco agrario TR_t9 ed un'area in località Canfreo destinata a parcheggi pubblici e privati oltre a verde pubblico e tutti privi di edificabilità e pertanto nel rispetto del PS, dunque l'osservazione da ritenersi accolta.

TUC2-Casciana Terme

Il comparto TU_t42 ha lo scopo, oltre che di definire il limite urbano dell'insediamento, anche di migliorare attraverso compensazione urbanistica l'accesso al nuovo edificio scolastico di recente apertura: l'intervento consente di acquisire le aree per la rotatoria e per i parcheggi. All'esterno del comparto e

all'interno del perimetro del territorio urbanizzato già è prevista una ampia fascia di verde ambientale F5 a tutela degli insediamenti, la cui realizzazione, in parziale accoglimento dell'osservazione viene attribuita ai soggetti attuatori .

Comparto TU_t47 b: in accoglimento dell'osservazione si ritiene di trasformare il comparto indicato in un comparto di atterraggio. Per l'effetto di detta modifica, al fine di rendere sostenibili, anche economicamente, le previsioni, e contemperarle con le osservazioni pervenute dai privati sulle medesime aree, si provvede a riorganizzare, dal punto di vista urbanistico l'intera area dell'abitato di Casciana Terme eliminando, al momento, la previsione di una strada di circonvallazione e trasformando i comparti adiacenti in aree di atterraggio riducendone complessivamente la dimensione come meglio specificato nell'allegato grafico.

TUC4-Casciana Alta

L'area TU_r4 è di recupero in loco poiché i volumi presenti in detta area pur essendo incongrui rispetto al centro storico non sono in dimensioni eccessive tali da giustificare un trasferimento di detti volumi in altre aree. Le aree TU_t 51 e TU_t52, interne al territorio urbanizzato, sono funzionali alla realizzazione di aree a verde pubblico necessarie alla vivibilità della frazione, alla realizzazione di aree a parcheggio a servizio di tutta la frazione, con particolare riferimento all'area cimiteriale, e alla miglior definizione del margine urbano in continuità all'edificato esistente. Inoltre, le aree in parola, in ossequio al citato art 4 comma 4 l. 65/2014, prevedono la realizzazione di quote di edilizia sociale sovvenzionata.

Osservazione 3

3. Previsioni oggetto delle verifiche della conferenza di copianificazione

TUP2- Perignano a prevalente carattere produttivo -commerciale :

TU_C.cop.1, TU_C.cop.2,TU_C.cop.3,TU_C.cop.4,TU_C.cop.5, TU_tC.cop.6: Si richiamano gli approfondimenti richiesti dalla conferenza di copianificazione del 17.12.2019 in relazione alla previsione di prescrizioni finalizzate a misure di mitigazione paesaggistica nelle aree di margine a ridosso della pianura agricola. Inoltre, si invita a implementare le prescrizioni in merito alle barriere verdi e fasce alberate sui bordi dei lotti e lungo la viabilità esterna e altre misure di mitigazione paesaggistica da realizzare nelle fasi di progettazione.

Si chiede di prevedere una rete di raccolta naturale delle acque integrata con le infrastrutture verdi al fine di limitare i fenomeni di impermeabilizzazione del suolo.

Considerato che le previsioni sono consistenti si invita a introdurre una norma che prescriva che l'attuazione delle previsioni debba avvenire in maniera progressiva partendo in contiguità con gli insediamenti esistenti, onde evitare vuoti insediativi e poco funzionali.

TUP5 La Capannina, a prevalente carattere commerciale

si invita a rispettare l'indirizzo a considerare come limite all'espansione Via Leopardi .

Si invita a specificare nelle schede norme tipologie edilizie, altezze, orientamenti,e collocazione dei fabbricati al fine di fornire indicazioni per i successivi PA.

Controdeduzione

3. Previsioni oggetto di verifiche della conferenza di copianificazione :

Per quanto riguarda l'osservazione concernente le aree copianificate di Perignano, in accoglimento di quanto osservato si inserisce nelle schede norme relative una maggiore specificazione in ordine alla realizzazione – a nord e a sud della viabilità in previsione - di fasce verdi per complessivi 10m. di profondità

Per quanto riguarda la segnalata opportunità di realizzare una rete naturale di raccolta delle acque,

condividendo quanto indicato, si rappresenta che detta necessità è già prevista e inserita nello strumento adottato quale condizione per l'attuazione dei comparti in parola.

Per quanto riguarda l'indicazione che le aree in parola debbano essere attuate con caratteristiche assimilabili alle aree APEA si richiamano le previsioni contenute nel DT01 art. 27.3 e a cui le schede norme dei singoli comparti fanno riferimento come indicazione per i successivi PA.

Per quanto riguarda La Capannina, pur comportando criticità in ordine allo sviluppo dei siti produttivi e alla viabilità esistente, l'osservazione è accolta.

4. Norme Tecniche di Attuazione

Art. 26.9: Si ritiene che l'incentivo volumetrico del 20% per interventi di rigenerazione urbana non debba sommarsi agli incentivi energetici di cui all'art. 20 delle NTA.

Art. 26.10: in merito alle grandi strutture di vendita si ricorda di citare l'obbligo della conferenza di copianificazione ex art. 26 della L.R.65/2014.

I segnalano alcuni refusi nella legenda delle QP02

Controdeduzioni

4) Norme Tecniche di Attuazione

Rispetto all'osservazione circa l'Art. 26.9 da leggersi con l'Art.26.8 si fa presente che i due incentivi rispondono a esigenze diverse: il primo legato a compensare i maggiori costi connessi alla demolizione e spostamento di volumi, il secondo a favorire interventi di qualità edilizia elevata dal punto di vista ambientale ed energetico, preclude la somma fra i due può comportare due esiti entrambi in contrasto con la filosofia di fondo del piano: non favorire il recupero/rigenerazione urbana ovvero farlo ma con edifici con prestazioni energetiche non conformi con i moderni standard costruttivi e peraltro non sostenibili dal punto di vista ambientali.

Con riferimento all'osservazione circa l'Art 26.10, si rappresenta che lo stesso non ha la finalità di localizzare le grandi strutture di vendita, per la cui ubicazione sarà seguita la disciplina di cui all'art. 26 della l.r. 65/2014, ma al solo scopo di indicare i parametri urbanistici delle grandi strutture di vendita che eventualmente potrebbero essere localizzate in futuro, in linea con le previsioni normative regionali. Si fa presente, infine, che nel Comune di Casciana Terme Lari una delle principali attività è quella del settore del mobile per il quale valgono i disposti di cui all'art 27 della l.r. 62/2018.

Per quanto concerne l'osservazione circa i refusi segnalati si dà atto che la stessa è accolta.

ESITO:

Accolta con le precisazioni di cui in narrativa.

OSSERVAZIONE N. 27 b: Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale (Autorità di gestione FEASR- Sostegno allo sviluppo delle attività agricole) – prot. 16008 del 21.07.2021

Sintesi dell'osservazione:

Non si rilevano problematiche da segnalare di competenza regionale.

Proposta di controdeduzione:

Si prende atto.

**OSSERVAZIONE N. 27 c: Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
(Forestazione Agroambiente) – prot. 16008 del 21.07.2021**

Sintesi dell'osservazione :

Non si rilevano problematiche da segnalare di competenza del Settore.

Proposta di controdeduzione:

Si prende atto.

**OSSERVAZIONE N. 27 d: Regione Toscana – Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale (Mobilità Sostenibile) – prot. 16008 del 21.07.2021**

Sintesi dell'osservazione:

Si prende atto degli elaborati documentali del PO:

Relazione Responsabile del procedimento; Relazione illustrativa e relative tavole: QP03a, QP03b (Il sistema della viabilità e della mobilità sostenibile e della accessibilità urbana Quadranti nord e sud. VAS: Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica.

In merito alla mobilità ciclistica, che in buona parte riguarda gli elaborati sopra citati, si ricordano le principali normative e atti di programmazione in materia di mobilità lenta e ciclistica: L.R. 65/2014; PIT con valenza di Piano paesaggistico; L.R. 55/2011; L.R. 27/2012 ; PRIIM (D.C.R. 18/2014); Decisione GR 28/2020 : nell'ambito territoriale comunale non sono presenti ciclopiste, ciclovie o itinerari di interesse regionale.

Nella Relazione illustrativa, nella VAS si evidenziano: l'obiettivo per la promozione di una mobilità lenta per i residenti ed i turisti; l'obiettivo di migliorare i collegamenti di reti di mobilità carrabile e lenta fra i centri urbani al fine di una migliore utilizzazione dei servizi pubblici nell'ottica di un reale policentrismo insediativo. Si prende atto che nelle carte QP02a e QP02b , Sistema della viabilità e della mobilità sostenibile, si riportano i tracciati delle piste e percorsi ciclabili del territorio esistenti e di progetto.

Conclusioni: nell'ambito territoriale comunale non sono presenti ciclopiste, ciclovie o itinerari ciclabili di interesse nazionale e regionale. Si suggerisce di valutare quanto previsto dall'art. 4 della L. R. 27/2012 in materia di pianificazione della mobilità ciclabile su scala comunale e intercomunale, anche attraverso la redazione di elaborati dedicati.

Proposta di controdeduzione:

Si prende atto delle indicazioni normative e della valutazione positiva circa la presenza nel PO di relazioni e cartografie relative alla mobilità lenta e sostenibile (QP03an e QP03b) . In merito alla redazione di elaborati dedicati si fa presente che il Comune ha elaborato un progetto comunale di reti ciclabili su tutto il territorio che il PO ha riportato nelle Tavole sopracitate, e partecipa assieme agli altri Comuni della Valdera alla programmazione di un sistema di mobilità sostenibile intercomunale , oltre a quanto già previsto e contenuto nelle strategie di sviluppo sostenibile del Piano Strutturale della Valdera adottato ed in fase di esame da parte della Regione e degli altri enti sovraordinati.

Esito:

Accolta.

**OSSERVAZIONE N. 27 e: Regione Toscana – Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale (Logistica e Cave) – prot. 16739 del 02.08.2021 Pervenuta fuori dai termini**

Sintesi dell'osservazione:

Si prende atto che l'adeguamento al PRC approvato con D.C.R. n.47 del 21.07.2020 non rientra fra gli obiettivi del POC.

Si rileva pertanto che fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica al PRC non possono essere superate le limitazioni di cui all'art. 40 della Disciplina di Piano e dunque non è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni.

Si informa che con l'entrata in vigore del PRC hanno perso di efficacia il PRAE, il PRAER e il PRAEP della Provincia di Pisa.

Si invita pertanto a rettificare nel POC i riferimenti agli strumenti non più vigenti.

Inoltre, pur essendo ampi i tempi per l'adeguamento degli strumenti comunali al PRC, si evidenzia l'opportunità, come già indicato al PSIV, all'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al PRC onde superare le richiamate limitazioni dall'art. 40 (disposizioni transitorie) della Disciplina di Piano.

Proposta di controdeduzione:

Il Piano Strutturale Comunale sarà adeguato nell'ambito di approvazione del Piano Strutturale Intercomunale in fase di definizione e conseguentemente sarà adeguato anche il Piano Operativo in oggetto.

Esito:

Accolta.

**OSSERVAZIONE N. 27 f: Regione Toscana – Direzione Attività Produttive (Infrastrutture per
attività produttive e trasferimento tecnologico) – prot. 16008 del 21.07.2021**

Sintesi dell'osservazione:

Si comunica che il Settore ha concesso finanziamenti al Comune e si allega report relativo.

Proposta di controdeduzione:

Si prende atto.

**OSSERVAZIONE N. 27 g: Regione Toscana – Direzione Attività Produttive (Servizi pubblici
Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche) – prot. 16008 del 21.07.2021**

Sintesi dell'osservazione:

Si forniscono contributi in relazione alle varie risorse interessate dalla pianificazione urbanistica.:

COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa si attua ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e della L.R. 9/2010 con la suddivisione del territorio regionale in zone in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità nei valori di qualità dell'aria e che sono tenuti all'elaborazione del Piano di Azione Comunale (PAC), fra cui Casciana Terme Lari, assieme ad altri Comuni della Valdera e del Valdarno.

Nei PAC tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera, in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA).

Il Piano Regionale Qualità dell'Aria (PQRA) è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente. Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare, all'art. 10 detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010.

La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitarie che comportino emissioni in atmosfera nulle.

COMPONENTE ENERGIA

Lo strumento urbanistico deve rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione, che ha come obiettivo urgente la necessità di ridurre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO₂) e quindi necessità di abbattere i consumi e di implementare fortemente sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si elencano le varie Disposizioni prese a livello europeo :

-Dir. 2018/2001/UE sulle rinnovabili;

-Dir. 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia;

-Dir. 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

-Dir. 2018/410/UE sulle emissioni in atmosfera;

-Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, (zero emissioni di

CO₂ al 2050, con la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di consumo energetico da rinnovabili al 2050: entro questa data i sistemi urbani dovranno consumare almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo all'incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile.

La Regione Toscana stima per il 2050 ((DGR 1277/2017 "Toscana green 2050") una necessità di

fotovoltaico dagli odierni 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di anelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.

Gli obiettivi si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER:

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile e la generazione distribuita;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell'edilizia civile).

Vengono indicati alcuni dei meccanismi normativi di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Lo strumento urbanistico deve richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente ovvero chiedere requisiti più stringenti.

Si rileva che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione urbanistica adeguata (ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari; intervenire con forti coibentazioni e con l'installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi , predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza).

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili (ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.lgs. 28/2011, nel rispetto di altre disposizioni di legge compreso il PQRA piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio regionale 72/2018), laddove lo stesso impone delle limitazioni per impianti a biomassa.

Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del D.lgs. 28/2011). Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui particolare valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.lgs. 28/11 (art. 11 del D.lgs. 28/2011).

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi tenuto conto dell'enorme contributo che l'urbanizzato dovrà dare alla produzione da FER: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio. Il 10/02/2015 è stato approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, negli allegati contiene l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68. Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.

b2) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti

per l'area.

b3) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici. La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita.

COMPONENTE RUMORE

Nel rispetto degli art. 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 adeguando il PCCA alla nuova strumentazione urbanistica. Analogamente devono essere adeguati i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)".

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

- Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, "non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore." (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h). E' fondamentale che gli strumenti urbanistici comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

-Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di Radiocomunicazione.

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo.

- Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 "che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti" prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria. La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato i seguenti Comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

COMPONENTE RIFIUTI

Con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB). Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici. Si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014.
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs.152/2006, determina:
 - a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
 - b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;
 - c. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.

Lo strumento urbanistico deve essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti e per quanto riguarda la Provincia di Pisa :

1. ATO COSTA:

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;

-piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con

D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

Gli strumenti urbanistici devono essere coerenti e compatibili:

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8):

Si ricorda che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

- a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006 ;
- b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 .

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i Comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;
- i Comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:

a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;

b) nelle strutture di commercio al

dettaglio. COMPONENTE RISORSE

IDRICHE

Si ricorda che il Comune di Casciana Terme-Lari (PI) ha aree classificate di crisi idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012) ed ha zone ZVN da analisi pressioni e impatti (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art .36 quater e septies) con aree a rischio.

Le leggi di riferimento:

- L.R. 41/2018;

- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;

- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:

I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:

- richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;

- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;

- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;

- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idroesigenti, la realizzazione di reti duali;

- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;

- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre che per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali e deve essere acquisito il parere

dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

Proposta di controdeduzione:

L'osservazione regionale costituisce un contributo utile ai fini della verifica del recepimento nell'ambito della redazione del PO di tutte le disposizioni di legge in materia di risorse ambientali ai fini della verifica di sostenibilità della pianificazione urbanistica contenuta nello strumento urbanistico.

La pianificazione urbanistica, subordinando gli interventi di trasformazione a strumenti indiretti convenzionati (PAC, PUC, PR, PRU), condiziona le trasformazioni al rispetto di tutte le disposizioni di legge citate nella osservazione regionale. In particolare, in accoglimento dell'osservazione all'art. 19 delle NTA DT01 vengono citate tutte le disposizioni di legge contenute nella osservazione e vengono sulla base di queste indicate le prescrizioni da rispettare sia negli interventi di trasformazione indiretti sopra citati che negli interventi diretti soggetti a titolo abilitativi non convenzionati. In particolare, le suddette risorse sono trattate ai seguenti articoli e nelle seguenti Tavole:

COMPONENTE QUALITA' DELL'ARIA : art. 19.3 .

COMPONENTE ENERGIA :art. 19.5- Tavv. QC06

COMPONENTE RUMORE: art. 19.4;

COMPONENTE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI : ART. 19.7- Tavv. QC06

COMPONENTE RIFIUTI : art. 19.6; Tavv. QC06

COMPONENTE RISORSE IDRICHE: art. 19.2- Tavv. QC 06, QP05

Inoltre nello stesso articolo sono trattate con le relative prescrizioni ambientali anche le seguenti componenti:
COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO : art. 19.1. e art. 21 ai fini delle fattibilità geologica, idraulica e sismica. Tavv. QP05

COMPONENTE RISORSE NATURALI E BIODIVERSITA': art. 19.8; Tavv. QC02, QC05.

COPONENTE PAESAGGIO: Art. 19.9 ; Tavv. QC01,2,3,4,5.

Le stesse disposizioni sono alla base della Valutazione ambientale VAS di cui all'elaborato DT0 4a1, (Rapporto Ambientale) 4a2, (Appendice alla -Valutazione ambientale schede di trasformazione) ,4b (Sintesi non tecnica). In particolare le Schede norma (elaborato DT02a,02b1 e 02b2) relative agli interventi di trasformazione fanno riferimento per le condizioni alla trasformabilità all'Appendice di cui sopra.

Esito:

Accolta.

OSSERVAZIONE N. 27 h: Regione Toscana – Direzione ambiente ed energia (valutazione impatto ambientale e valutazione ambientale strategica) – prot. 16740 del 02.08.2021 pervenuta fuori dai termini

Sintesi dell'osservazione:

Si comunica che il Settore ha concesso finanziamenti al Comune e si allega report relativo.

1.1.a -Analisi di coerenza esterna:

-Rispetto alla verifica degli obbiettivi PO con il PQRA si rileva una insufficienza di analisi quali- quantitativa delle previsioni del PO per quanto concerne le emissioni in atmosfera per cui si chiede di implementare nelle NTA e nelle schede-norma prescrizioni tali da condizionare le trasformazioni a non aggravare lo stato delle emissioni, in particolare delle previsioni produttive.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE :

1.1a -Analisi di coerenza esterna:

-si fa presente che dal RA emerge con chiarezza come la qualità dell'aria del Comune sia buona (pag.124 del RA): infatti nonostante il comune di Casciana Terme Lari sia stato inserito all'interno dell'area di superamento del "Comprensorio del Cuoio di Santa Croce sull'Arno", la qualità dell'aria può essere considerata buona. Bisogna tener presente, infatti, come il territorio in esame presenti caratteristiche morfologiche, naturali e insediative diverse rispetto al comune di Santa Croce sull'Arno, dove è installata la stazione di monitoraggio di riferimento. In particolare, la zona a Sud è caratterizzata dalla presenza di un territorio collinare con un alto grado di naturalità e ruralità. I livelli più alti di inquinamento sono concentrati nella parte più a Nord del territorio comunale, dove è presente l'area industriale di Perignano e la S.P. 12, unica strada di rilevanza extracomunale, che attraversa gli abitati di Perignano, Case Spinelli e Quattro Strade,

che presenta un traffico viario abbastanza sostenuto. Sul territorio comunale non sono presenti altre infrastrutture viarie che possano rappresentare potenziali fonti di inquinamento atmosferico. L'impatto prodotto a seguito dell'attuazione delle previsioni ipotizzate in sede di Piano Operativo sono esaminate compiutamente dal rapporto ambientale che evidenzia come gli effetti negativi legato alle nuove funzioni e destinazioni previste e quindi alla produzione di gas climalteranti, sono superate dallo urbanistico attraverso alcune azioni poste in essere quali l'implementazione della mobilità sostenibile che permette di ridurre gli inquinanti, come per esempio le polveri sottili (particolato PM10 e PM2,5), sviluppando una rete capillare di percorsi ciclo- pedonali, che si aggiungono a quelli già esistenti, attraverso la quale sarà possibile raggiungere più parti del territorio comunale. Inoltre il P.O. prescrive che nelle nuove realizzazioni siano impiegati materiali e di tecnologie costruttive finalizzate al risparmio energetico in considerazione del fatto che tali accorgimenti hanno ripercussioni positive anche sull'emissione di gas climalteranti legati all'attività umana, in particolare connessi al riscaldamento; inoltre il P.O. per le trasformazioni di nuova edificazione di manufatti destinati ad attività produttive che comportano emissioni inquinanti prevede che siano valutati gli effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità dell'aria tramite la stima delle concentrazioni in atmosfera degli inquinanti nonché all'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili. In sede di pianificazione attuativa e/o di progettazione degli interventi, il PO prevede che debba essere poi valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi. Prevedendo l'introduzione di incentivi, in termini di volumetria aggiuntiva nel caso di raggiungimento di idonei standard energetici, sia per quanto riguarda la nuova costruzione che per quanto riguarda le ristrutturazioni; inoltre si prevede un miglioramento delle dotazioni ambientali delle aree produttive; l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili; si proibisce l'inserimento di impianti con emissioni in atmosfera (ad esempio gli impianti a biomassa) in prossimità delle aree abitate, e la compensazione delle nuove emissioni con la riduzione di altre (come quelle dovute agli impianti termici civili). Di tutto ciò si dà atto nel rapporto ambientale (da pag.128-148) e per questo attraverso la matrice sintetica di valutazione (v. pag. 239 del RA), rileva la coerenza affermando che non risultano effetti negativi rispetto alla qualità dell'aria ambiente derivanti dagli obiettivi del PO stesso.

Nel P,O sono presenti già norme tese a condizionare le trasformazioni alla riduzione delle emissioni in atmosfera ai fini del mantenimento della qualità dell'aria. In particolare si ricorda che l'art. 19.3 richiama le disposizioni di legge che devono essere rispettate in occasione degli interventi di trasformazione diretti e indiretti. Al comma 4 e 5 in particolare si prescrive che:

19.3 – Componente Atmosfera

19.3.1 Inquinamento atmosferico

..... omissis.....

Negli scarichi domestici devono essere adottate tutte le misure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di riduzione degli scarichi in atmosfera. Tutte le aziende devono dotarsi dei rispettivi sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera per la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

5. La riduzione e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico sono assunte dal P O come obiettivo primario di sostenibilità delle trasformazioni e a tale scopo vengono individuate misure di mitigazione e/o condizioni alla trasformazione che fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge nelle singole materie, a cui si rimanda, condizioni a cui devono essere vincolati i relativi atti autorizzatori successivi alla approvazione del P. O. Gli interventi di trasformazione soggetti a Piani Attuativi Convenzionati, Progetti Unitari Convenzionati, Piani di Recupero, Piani di Rigenerazione Urbana sono regolati da Schede Norma, di cui all'elaborato D. T. 02a e D. T. 02b, e da Schede di Valutazione di cui all'elaborato D. T. 04a2 all'interno delle quali vengono riportate per ogni risorsa interessata dalle trasformazioni precise direttive e/o prescrizioni da rispettare.

6. Per le conseguenze sulla qualità dell'aria derivanti dagli impianti di riscaldamento il P. O. definisce degli

incentivi in termini di parametri edilizi finalizzati all'impiego di materiali e tecniche costruttive che favoriscono il risparmio energetico, così come meglio definito all'art. 20".

Inoltre nelle singole schede norma di cui agli elaborati DT02a, DT02b1 e DT2b2 , al paragrafo Prescrizioni ambientali e alle schede dell'Appendice 1 del RA VAS (DT04a2) , sono definite le condizioni alla trasformabilità nel rispetto di quanto previsto all'art. 19.3 e al RA .

A titolo di esempio di norme specifiche si riporta la valutazione ambientale e le prescrizioni relative ad una scheda norma, la TU_t5, contenuta nell'Appendice 1, Rapporto Ambientale VAS e DT02b1, per evidenziare che ogni intervento di trasformazione ha una valutazione ambientale e prescrizioni specifiche ai fini della attuazione sostenibile degli stessi .

AREA DI TRASFORMAZIONE "TU_t5"

PARAMETRI URBANISTICI E DATI AMBIENTALI

S.E.: 3.602 mq. - Funzione prevalente: a) Residenziale

Abitanti equivalenti: 103 - considerando 1 abitante=35 mq. di S.E.

Consumo idrico per uso domestico: l. totali al giorno = (179 l/ab/d) x 103 = 18.437

l/d Nuovo afflusso fognario: l. totali al giorno = (200 l/ab/d) x 103 = 20.600 l/d

Indice Insediativo Residenziale: 77 - considerando 1 abitante= 47 mq. di S.E.

Produzione di rifiuti urbani pro-capite/anno: Kg rifiuti urbani = (571,20) kg/anno x 77 = 43.982

Kg/anno Consumi energetici per uso domestico: kWh totali al giorno = (3,6 kWh/ab/d) x 77 = 277 kWh/d

RISORSA AMBIENTALE	IMPATTO	VALUTAZIONE	
RISORSA SUOLO	<i>Pericolosità geomorfologica</i>	<i>ininfluente</i>	<i>nulla - "N"</i>
	<i>Pericolosità idraulica</i>	<i>ininfluente</i>	<i>compatibile - "CM"</i>
	<i>Pericolosità sismica</i>	<i>ininfluente</i>	<i>nulla - "N"</i>
	<i>Siti di escavazione</i>	<i>ininfluente</i>	<i>nulla - "N"</i>
	<i>Siti interessati da processi di bonifica</i>	<i>ininfluente</i>	<i>nulla - "N"</i>
ACQUA	<i>Qualità delle acque superficiali</i>	<i>ininfluente</i>	<i>nulla - "N"</i>
	<i>Qualità delle acque sotterranee</i>	<i>ininfluente</i>	<i>nulla - "N"</i>
	<i>Acque potabili, approvvigionamento idrico e rete acquedottistica comunale</i>	<i>negativo</i>	<i>compatibile - "CM"</i>
	<i>Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria</i>	<i>negativo</i>	<i>compatibile - "CM"</i>
ARIA	<i>Qualità dell'aria/inquinamento atmosferico</i>	<i>ininfluente</i>	<i>nulla - "N"</i>
CLIMA ACUSTICO	<i>Inquinamento acustico</i>	<i>ininfluente</i>	<i>nulla - "N"</i>

RIFIUTI	<i>Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani</i>	<i>negativo</i>	<i>compatibile - "C"</i>
ENERGIA	<i>Fabbisogno energetico</i>	<i>negativo</i>	<i>compatibile - "CM"</i>
SALUTE UMANA	<i>Elettrodotti ad A.T.</i>	<i>ininfluente</i>	<i>nulla - "N"</i>
	<i>Impianti per la telefonia mobile e impianti R.T.V.</i>	<i>ininfluente</i>	<i>nulla - "N"</i>
AMBIENTE, NATURA E BIODIVERSITÀ	<i>Siti Natura 2000, Aree Naturali Protette e Rete ecologica regionale</i>	<i>ininfluente</i>	<i>nulla - "N"</i>
PAESAGGIO	<i>Tutela e valorizzazione del paesaggio</i>	<i>ininfluente</i>	<i>compatibile - "C"</i>

Misure di carattere generale e di mitigazione e/o compensazione da attuare:

Qualità delle acque superficiali:

nell'attuazione degli interventi di trasformazione dovrà essere garantito il ripristino della regimazione idraulica all'esterno degli insediamenti o delle nuove infrastrutture anche con diversa articolazione purché opportunamente dimensionata in termini di sezioni idrauliche e portate;

gli interventi di trasformazione non devono produrre il deterioramento dei corpi idrici posti nelle immediate vicinanze, e non devono essere allo stesso tempo causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;

Qualità delle acque sotterranee :

gli interventi di trasformazione non devono produrre il deterioramento dei corpi idrici sotterranei, e allo stesso tempo non devono essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;

nella realizzazione degli interventi di trasformazione previsti dalla presente Scheda Norma deve essere contenuta l'impermeabilizzazione del suolo e devono essere preservate le aree di ricarica degli acquiferi; l'eventuale pavimentazione degli spazi esterni non occupati dai fabbricati deve essere realizzata mediante l'uso di materiale drenante;

i nuovi spazi pubblici e/o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata dovranno essere realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici;

Acque potabili, approvvigionamento idrico e rete acquedottistica comunale:

al fine del contenimento del consumo dell'acqua gli interventi di trasformazione di cui alla presente Scheda Norma dovranno essere previsti di dispositivi e di tecnologie per l'uso ed il riuso sostenibile della risorsa; nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovrà essere previsto il riutilizzo delle "acque grigie", e quindi di quella parte delle acque domestiche che provengono dalla naturale igiene del corpo: docce, vasche da bagno e lavandini; le quali potranno essere riutilizzate solo previo idoneo trattamento che garantisca la totale separazione della biomassa dall'acqua purificata; la rete antincendio e quella di innaffiamento degli spazi verdi devono essere separate da quella idro- potabile; rimane comunque inteso che gli interventi di trasformazione devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore del servizio;

Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria:

in caso di impossibilità all'allaccio alla pubblica fognatura, per motivi logistici o infattibilità economica, dovranno essere adottati sistemi autonomi di trattamento dei liquami prima dello smaltimento nei corpi idrici superficiali;

rimane comunque inteso che gli interventi di trasformazione devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore del servizio;

Qualità dell'aria/inquinamento atmosferico:

nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate le disposizioni prescrittive del P.R.Q.A., in particolare prevedendo l'uso di materiali e di tecnologie costruttive finalizzate al risparmio energetico in considerazione del fatto che tali accorgimenti hanno ripercussioni positive anche sull'emissione di gas climalteranti legati all'attività umana, in particolare connessi al riscaldamento, nonché prevedere l'adozione di tecnologie pulite e di adeguati sistemi tecnologici di abbattimento delle emissioni;

Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani:

nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere adottati accorgimenti atti a ridurre la produzione di rifiuti e incentivare la raccolta differenziata;

al fine di ottimizzare la raccolta differenziata si dovranno prevedere, d'accordo con l'Ente Gestore del Servizio, idonee isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani che devono essere progettate con soluzioni ambientalmente ed architettonicamente compatibili con l'ambiente urbano circostante nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie;

Fabbisogno energetico:

nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere adottate idonee misure finalizzate al contenimento dei consumi energetici, come ad esempio:

utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed elettricità;

o utilizzare involucri edilizi o altre soluzioni passive che consentano di ridurre il fabbisogno per il riscaldamento e per il raffrescamento dei locali;

utilizzare per l'illuminazione esterna sistemi a basso consumo energetico.

In merito agli aspetti geologici, idraulici, sismici, compreso le eventuali prescrizioni progettuali legate alla fattibilità degli interventi di trasformazione, e agli aspetti legati alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del paesaggio si rimanda agli elaborati del Piano Operativo, con particolare riferimento alle Fattibilità geologiche, idrauliche e sismiche riportate nelle schede norma di cui ai documenti "DT02a", "DT02b1" e "DT02b2".

Relativamente ai comparti di previsione a destinazione produttiva commerciale, si integra l'appendice 1 con le schede norma dei comparti a destinazione produttivo commerciale con evidenziata la valutazione ambientale e le prescrizioni relative, per testimoniare che ogni intervento di trasformazione ha una valutazione ambientale e prescrizioni specifiche ai fini della attuazione sostenibile degli stessi .

In sostanza la implementazione della normativa non appare necessaria. Ad ogni buon conto, in accoglimento della osservazione, in ogni scheda norma relativa ai nuovi impianti produttivi verrà aggiunta la seguente prescrizione: *L'attuazione delle previsioni di cui alla presente scheda norma è subordinata al rispetto delle normative in materia di inquinamento atmosferico ai fini del non aggravio del quadro emissivo"*

Sintesi osservazione

-Rispetto al nuovo Piano Regionale Cave non si rilevano nel PO gli approfondimenti di analisi previsti dal Piano Regionale Cave .

Proposta di controdeduzione:

Per quanto rilevato circa l'osservanza di quanto previsto dal nuovo PRC, si rimanda alla osservazione specifica e alle relative controdeduzioni n. 27.e. In sintesi il PO non ha come oggetto l'adeguamento al nuovo PRC, in quanto in questo momento è il PSI Valdera che sta provvedendo all'implementazione del Quadro conoscitivo e solo dopo che il PSIV e il PS comunale saranno adeguati al PRC, il PO, una volta approvato, potrà essere adeguato con relativa variante allo stesso.

Sintesi osservazione:

-PCCA dei Comuni estinti di Casciana Terme e Lari: il PO rimanda all'adeguamento del PCCA una volta approvato il nuovo PO anziché verificare le previsioni del PO rispetto ai PCCA vigenti e alle compatibilità delle scelte PO con PCCA vigenti.

Proposta di controdeduzione :

Per quanto concerne l'adeguamento del nuovo PO alle disposizioni di carattere acustico, si fa presente che Il Comune di Casciana Terme Lari è stato costituito a seguito della fusione di due Comuni estinti, Comune di Lari e Comune di Casciana Terme; il nuovo Comune, Casciana Terme Lari, ha approvato e conformato al PIT/PPR il nuovo PS, ha adottato il presente Piano Operativo, cercando di unificare sia nello strumento di pianificazione territoriale che nello strumento di pianificazione urbanistica criteri e modalità di pianificazione e lo farà una volta approvato anche con un nuovo PCCA aggiornato con il nuovo PO. In ogni caso la nuova previsione urbanistica del PO non ha stravolto le precedenti pianificazioni, almeno dal punto di vista delle destinazioni d'uso urbane, su cui viene operata la zonizzazione acustica, anzi in molti casi le ha ridotte, e pertanto anche il quadro conoscitivo che stava a monte dei precedenti PCCA è ampiamente rispettato. In sostanza le scelte urbanistiche operate non comportano una minore tutela acustica del territorio, rispetto ai PCCA già approvati.

Peraltro il P.O. ha previsto nelle NTA (DT01) anche misure di compensazione /mitigazione degli impatti, prescrivendo all'art.19.4:

19.4 - Componente Clima acustico

19.4.1 Inquinamento acustico

Ai fini della tutela della qualità dell'aria dall'inquinamento acustico ogni nuovo intervento, in particolare quelli di maggiore consistenza, dovranno dotarsi delle valutazioni di impatto acustico sia passivo che attivo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

A seguito dell'approvazione del P. O. l'attuale Piano di Classificazione Acustica comunale dovrà essere aggiornato in funzione delle nuove previsioni urbanistiche; tale aggiornamento dovrà altresì tenere di conto degli altri Atti di Governo del territorio che possano avere rilevanza sul clima acustico comunale.

Sintesi Osservazione

1.1.b- Analisi delle risorse ambientali:

-Per quanto riguarda la risorsa idropotabile e la risorsa depurativa si rilevano nel RA criticità soprattutto nelle aree dell'estinto Comune di Casciana Terme ma non si indicano studi e informazioni circa le iniziative in corso per il superamento di tali criticità.

Proposta Di Controdeduzione :

Per quanto concerne le criticità evidenziate rispetto alla risorsa idropotabile e depurativa, è compito dell'Ente gestore della risorsa la programmazione degli interventi strutturali sia in termini di reperimento della risorsa idropotabile che degli interventi in fatto di depurazione, ente a cui il Comune fa riferimento assieme agli altri Comuni del territorio di competenza.

L'ente gestore nell'attuazione degli interventi ha ampliato il depuratore di Casciana Terme, opera ad oggi in fase di collaudo, mentre è in redazione il progetto esecutivo del collettamento degli scarichi fognari della zona industriale di Perignano verso il depuratore della frazione stessa.

Peraltro, nel P.O. si è preoccupato di inserire condizioni e limitazioni alla trasformabilità proprio a salvaguardia della risorsa idrica in vari articoli delle NTA. In particolare, all'art. 19. 2. 1 "Reti acquedottistiche e fognarie" stabilisce esplicitamente che:

1. Ogni nuovo insediamento deve essere fornito delle relative opere di urbanizzazione primaria e nella fattispecie delle reti acquedottistiche e fognarie, da allacciare alle reti principali esistenti e, per quanto riguarda lo smaltimento dei liquami neri, agli impianti di depurazione esistenti, Perignano e Casciana Terme . In caso di inadeguatezza dei sistemi acquedottistici e fognari esistenti, l'approvazione di nuovi Piani Attuativi Convenzionati, Progetti Unitari Convenzionati, Piani di Recupero o Piani di Rigenerazione Urbana deve essere subordinata alla verifica e all'adeguamento degli stessi al fine di sopperire ai nuovi carichi insediativi, ovvero all'adeguamento dei nuovi tracciati in progetto da parte dell'ente gestore. In caso di carenza di impianti di depurazione pubblici esistenti o in programma, è fatto obbligo di dotarsi di nuovi e autonomi impianti di depurazione, privilegiando soluzioni collettive. Non sono ammessi nuovi interventi edificatori privi dei necessari collegamenti alle reti fognarie pubbliche e ai sistemi di smaltimento e depurazione ovvero di autonomi impianti di approvvigionamento e smaltimento liquami. Per quanto riguarda la rete acquedottistiche e fognarie e depurative gli interventi di trasformazione dovranno avere il preventivo assenso dell'ente gestore della risorsa idrica per verificare la disponibilità della risorsa idrica e le caratteristiche dimensionali e qualitative delle reti e le eventuali misure compensative o di mitigazione nonché l'adeguatezza dei sistemi fognari esistenti e di progetto.

2. Ai fini di una corretta programmazione delle reti acquedottistiche e fognarie il P. O. prefigura un assetto urbano che tende a pianificare i vuoti urbani, anche oltre le previsioni quinquennali, nell'ottica, delle previsioni del P. S. vigente, in modo tale da superare criticità presenti e prevenire criticità future.

3. Una volta realizzata e/o implementata la rete acquedottistica e fognaria sia bianca che nera e gli impianti di depurazione (pubblici e privati) questi devono essere mantenuti in efficienza; negli interventi di trasformazione urbana o di semplice ristrutturazione urbanistica con aumento dei carichi insediativi sulla rete fognaria esistente deve essere verificata l'efficienza dei tratti limitrofi e, ove necessario, devono essere apportati gli interventi necessari a ridurre le perdite eventualmente rinvenute ed alla realizzazione di tutti gli altri interventi necessari: laddove ciò non sia possibile effettuare da parte dell'ente pubblico, dovrà essere fatto carico all'operatore privato, pena la non sostenibilità degli interventi, magari con scomputo delle opere dagli oneri di urbanizzazione secondari, se opere di interesse generale ; sono ammesse, in particolare in campagna, soluzioni depurative naturali autonome fornite di fitodepurazione, purché approvate dagli Enti competenti in materia ambientale. Per la realizzazione delle reti per l'innaffiamento del verde pubblico e privato devono essere previsti sistemi di utilizzo della risorsa idrica separata da quella potabile.

4. Negli interventi di Nuova Edificazione, di Sostituzione Edilizia, di Ristrutturazione Urbanistica, e in quelli sul patrimonio edilizio esistente che comportino rifacimento degli impianti sanitari, devono essere

realizzati quegli accorgimenti atti a ridurre il consumo idrico passivo quali scarichi con doppia pulsantiera, lavabi con frangigetto di nuova generazione ecc. ; devono inoltre essere previsti impianti di fognatura separati per le acque pluviali e le acque reflue, con l'istallazione di cisterne di raccolta delle acque meteoriche a piè di utenza da utilizzare a scopo non potabile negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, .

5. Per le attività industriali e artigianali, esistenti e di progetto, le acque di ricircolo devono essere riutilizzate all'interno dei cicli produttivi stessi, per operazioni compatibili con il tipo di lavorazione delle stesse. Per la realizzazione delle reti antincendio devono essere previsti sistemi di utilizzo della risorsa idrica separata da quella potabile e sistemi di riutilizzo delle acque meteoriche.”

Per quanto invece riguarda il superamento delle criticità attraverso azioni interne e di comportamento tese al risparmio idrico e conseguente riduzione delle necessità depurative, le norme del Piano Operativo (DT01, DT02a,DT02b1 e DT02b2) appaiono sul punto piuttosto precise. Ad esempio l'art. 19.2 prevede che “4.

Negli interventi di Nuova Edificazione, di Sostituzione Edilizia, di Ristrutturazione Urbanistica, e in quelli sul patrimonio edilizio esistente che comportino rifacimento degli impianti sanitari, devono essere realizzati quegli accorgimenti atti a ridurre il consumo idrico passivo quali scarichi con doppia pulsantiera, lavabi con frangigetto di nuova generazione ecc. ; devono inoltre essere previsti impianti di fognatura separati per le acque pluviali e le acque reflue, con l'istallazione di cisterne di raccolta delle acque meteoriche a piè di utenza da utilizzare a scopo non potabile negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, .

Per le attività industriali e artigianali, esistenti e di progetto, le acque di ricircolo devono essere riutilizzate all'interno dei cicli produttivi stessi, per operazioni compatibili con il tipo di lavorazione delle stesse. Per la realizzazione delle reti antincendio devono essere previsti sistemi di utilizzo della risorsa idrica separata da quella potabile e sistemi di riutilizzo delle acque meteoriche.”

Inoltre all'art.19. 2. 3 *Acque sotterranee* stabilisce:

Per quanto riguarda le disposizioni relative alla vulnerabilità idrogeologica e alla salvaguardia degli acquiferi si fa riferimento all'art. 21 NTA.

Nelle nuove edificazioni deve essere garantita la superficie minima permeabile delle superfici fondiarie pari al 25% delle stesse.

Al fine di ridurre la capacità di ricarica delle risorse idriche sotterranee è necessario incentivare il riciclo delle acque reflue e attraverso l'innovazione tecnologica applicata alle reti e agli impianti domestici e produttivi ridurre il prelievo di acqua dal sottosuolo.

Al fine di tutelare le acque di falda sono vietati scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra; devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie) esistenti per verificarne il buono stato, in modo da procedere, con priorità nei programmi di intervento dei soggetti competenti, alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di inquinamento delle falde; nelle aree destinate a servizio cimiteriale e in quello di loro espansione, se contigue, si applica la disciplina di cui al DPR 285/90 così come citata all'art. 6. 6. 6.

Nei nuovi interventi è necessario progettare e realizzare opere di fondazione in maniera tale da non interferire con le falde idriche. In occasione di interventi di trasformazione si devono evitare situazioni anche temporanee di carenza idrica indotta dai lavori predisponendo eventualmente approvvigionamenti idrici alternativi.

19. 2. 4 *Disposizioni per la salvaguardia delle fonti, sorgenti e pozzi*

I punti di emungimento delle acque assunti come risorsa suscettibile di uso idropotabile devono essere

tutelati nelle loro caratteristiche fisico-chimiche e preservati da alterazioni dell'ambiente circostante e da usi impropri.

Deve essere salvaguardato il carattere pubblico della risorsa acqua e compatibilmente con le necessarie opere di captazione, devono essere salvaguardate le aree di pertinenza e lo stato fisico dei luoghi dove sono ubicati pozzi, sorgenti e fonti, nel rispetto delle fasce di rispetto di 200 ml. dai pozzi.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione dei pozzi privati al fine di proteggere le acque di falda nel rispetto delle disposizioni relative alle fasce di rispetto dei 200 ml dai punti di prelievo, così come definito all'art. 6. 4 NTA.

Per aree interessate da tali risorse devono essere intraprese tutte quelle iniziative atte a preservare le caratteristiche fisico- chimiche delle acque, salvaguardando lo stato fisico dei luoghi e gli accessi pubblici esistenti o da istituire.”

Per quanto concerne la valutazione ambientale delle risorse idriche e alle prescrizioni imposte nei singoli comparti di trasformazione si fa riferimento alle prescrizioni ambientali contenute nelle schede norma (DT02a,DT02b1,DT02b2) e nell'Appendice 1 RA VAS (DT04a2) dove sono presenti le schede di valutazione e le prescrizioni ambientali conseguenti relative alle risorse interessate dagli interventi di cui alle singole schede di cui si è dato un esempio all'inizio della presente controdeduzione in riferimento alla risorsa atmosfera

Sintesi dell'osservazione

1.2.Ambiti di trasformazione : valutazione degli impatti e valutazione dei possibili effetti cumulativi.

1.2.a-b-Si rileva che l'analisi conoscitiva e valutativa del RA è sviluppata a livello qualitativo nelle due UTOE in riferimento al dimensionamento previsto dal PO per gli interventi di trasformazione con destinazione residenziale e turistico-ricettiva, mentre per le altre destinazioni la valutazione degli effetti è rimandata alla fase attuativa, in quanto previsioni con destinazioni diverse potrebbero mostrare differenti necessità in rapporto all'attività svolta al loro interno.

1.2.c -La valutazione effettuata riporta l' incremento del fabbisogno idrico per l'UTOE 1, dove è maggiore la criticità sullo stato della risorsa.

Tale analisi non risulta esaustiva della valutazione degli effetti sulle risorse ambientali prodotte dal Piano in quanto non tiene di conto del significativo apporto determinato dal dimensionamento di nuova edificazione (NE) ad uso produttivo e commerciale previsto dal PO.

La valutazione dello stato delle risorse riportata nel RA non sembra aver indirizzato e guidato le scelte strategiche della pianificazione operativa a fronte degli obiettivi formulati volti al contenimento dell'erosione, dell'impermeabilizzazione e del consumo di suolo e alla salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

La valutazione degli effetti ambientali costituisce un'attività fondamentale dell'intero percorso di VAS, da cui dipende la possibilità di definire misure adeguate di mitigazione e compensazione in grado di garantirne la sostenibilità ambientale delle trasformazioni, nonché specifiche misure per il monitoraggio ambientale del PO con la possibilità di introdurre anche elementi correttivi.

Inoltre si evidenziano alcune incongruenze rilevate nelle tabelle della Relazione Illustrativa del PO, in particolare nella tabella 4.4. di “verifica delle previsioni di PS – PO” ; da quanto ivi riportato non risulta coerente il dimensionamento proposto dal PO rispetto a quanto previsto nel PS. Si chiede di verificare in merito a tale disallineamento, facendo presente che il PS individua “le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni collegate agli interventi di trasformazione urbana come definiti dal regolamento di cui all'articolo 130, previste all'interno del territorio urbanizzato, articolate per UTOE e per categorie funzionali .

Proposta Di Controdeduzione

1.2.a-b. Nell'analisi conoscitiva e valutativa sono state escluse le attività produttive e commerciali , proprio perché ad oggi risulta impossibile valutare le effettive attività che verranno insediate rimandando alla fase attuativa di questi insediamenti una valutazione di merito in base alle effettive attività insediabili. Ciò è dovuto al fatto che la valutazione degli impatti e le relative iniziative di mitigazione cambia notevolmente in base alle attività che si insedieranno, in particolare nell'area di Perignano.

Ciò non significa che non sia stata effettuata una valutazione complessiva sulla sostenibilità degli interventi previsti , ipotizzando come attività insediabili quelle tipiche della zona industriale di Perignano.

In realtà, diversamente da quanto affermato nella Osservazione del Settore VAS , il PS prima e il PO ora hanno effettuato una valutazione seria volta al contenimento dell'erosione, dell'impermeabilizzazione e del consumo di suolo e alla salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee .

Infatti a fronte della conferma delle previsioni delle aree produttive di Perignano che ,in virtù dei precedenti strumenti urbanistici, sono dotate delle necessarie infrastrutture viarie di collegamento con la SGC FI.PI.LI , e con gli altri poli produttivi della Valdera, sono state ridotte le zone produttive minori di Quattro Strade, di Lavaiano, di Prunetta e di La Capannina, facendo una valutazione di razionalizzazione interna al Comune e nei rapporti con gli altri Comuni della Valdera: in tal modo concentrando le risorse pubbliche e private per le attività produttive e commerciali e di servizio, in un'unica zona a ciò destinata : ciò consente di ottenere maggiori economie di scala e maggiori possibilità di attuare quelle opere di mitigazione e compensazione necessarie , come ad esempio quelle per la messa in sicurezza idraulica citata.

In ogni caso, accogliendo la sollecitazione contenuta nel contributo regionale, si integra il RA- VAS con due schede di valutazione e di prescrizioni ambientali da inserire nell'Appendice I RA VAS (DT04a2- qui allegata), prefigurando due possibili fattispecie di future destinazioni produttive e commerciali, un'attività produttiva legata alla produzione di mobili (ad es. TU_COP4) ed una attività di commercio all'ingrosso "no food "(TU_COP3), attività presumibilmente insediabili nell'UTOE1. Tali indicazioni e prescrizioni ambientali integrano le schede norma in quanto specificamente richiamate nelle schede stesse. Naturalmente rimane l'obbligo di verificare nelle successive fasi attuative se la valutazione effettuata in questa sede è sufficiente ovvero da adeguare con la conseguenza di assumere ulteriori misure di mitigazione arrivando ad escludere la possibilità di insediare attività qualora non fossero compatibili con lo stato delle risorse (cfr art. 19.2.1 e 19.2.3).

- Nella fase attuativa, quindi in base alle effettive attività insediabili , si effettueranno le reali valutazioni sui possibili impatti, fino ad escludere alcune attività qualora fossero eccessivamente idroesigenti, in accordo con l'ente gestore della risorsa ovvero chiedere agli operatori .misure compensative e di reperimento della risorsa idrica.

Sul punto le NTA (art.19.2.1 e 19.2.3 sopra riportati) dettano precise prescrizioni in merito.

-In sostanza , diversamente da quanto affermato nella Osservazione del Settore VAS , il PS prima e il PO ora hanno effettuato una valutazione seria volta al contenimento dell'erosione, dell'impermeabilizzazione e del consumo di suolo e alla salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee .

-Per quanto concerne le incongruenze evidenziate nei dimensionamenti riportati nella Relazione illustrativa e nella NTA nelle tabelle di confronto fra PS e PO, si fa presente che tale problematica è già contenuta nella Osservazione 27a del Settore Pianificazione del Territorio e nelle controdeduzioni sono già state elencate le correzioni, frutto di errori materiali di contabilizzazione.

Sintesi osservazione

1.2.b. Considerando le aree di trasformazione complessivamente previste dal Piano Operativo, preso atto degli esiti delle valutazioni ambientali condotte (con specifico riguardo all'Elaborato D.T.04a2 "Appendice 1), si segnala quanto segue in riferimento agli interventi localizzati su aree inedificate, che risultano maggiormente complessi per natura (tipologia d'intervento e destinazione d'uso), ubicazione (criticità

localizzate, aree di valenza ambientale e paesaggistica da preservare) e consistenza .

Interventi di trasformazione nell'UTOE 1 Area TU_C.cop1, cop2, cop3, cop4, cop5, cop6 - "Area produttiva/artigianale di Perignano". Trattasi di un'area inedita posta nel Territorio Rurale all'interno dell'UTOE 1 Pianura e rappresenta il completamento nord-ovest della attuale zona produttiva commerciale di Perignano. Considerate le caratteristiche dell'area, che presenta i caratteri del territorio periurbano, la nuova previsione di trasformazione determina una notevole addizione incrementale con impatti negativi per "acque potabili, approvvigionamento idrico e rete acquedottistica comunale, smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria" evidenziati nell'Elaborato D.T.04a2 "Appendice 1". Le maggiori criticità ambientali sono state evidenziate proprio per la risorsa idrica (approvvigionamento e depurazione) nelle aree di pianura dove è previsto il maggior carico insediativo. Tali previsioni non risultano coerenti con gli obiettivi specifici del PO, con particolare riferimento al contenimento dell'impermeabilizzazione e del consumo di suolo e al miglioramento della qualità eco-sistemica del territorio e della funzionalità della rete ecologica.

-Gli interventi previsti per l'Area produttiva/artigianale di Perignano sono stati disciplinati attraverso 6 schede norma a cui corrispondono 6 schede di "Valutazione Sintetica" che contengono disposizioni normative per ogni sub comparto senza operare una valutazione complessiva della previsione stessa che tenga conto degli effetti cumulativi indotti dal carico insediativo complessivo sulle risorse ambientali, anche in considerazione del contesto territoriale e dell'area produttiva esistente (qualità dell'aria/inquinamento atmosferico, fabbisogni idrici - acque potabili, approvvigionamento idrico e rete acquedottistica comunale, depurativi - smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria- fabbisogni energetici, clima acustico, produzione e smaltimento dei rifiuti urbani). Alla luce delle incongruenze e delle carenze valutative richiamate, si evidenzia la necessità di:

rivedere il dimensionamento delle previsioni adottate in coerenza con le capacità di carico del territorio e nell'ottica della riduzione del consumo di suolo in considerazione del fatto che il contenimento del consumo di suolo il mantenimento della permeabilità dei suoli costituisce obiettivo prioritario ai fini della sostenibilità ambientale. Si ricordano a tal proposito, oltre a tutti gli indirizzi e le norme di livello regionale contenuti nella LR 65/14 e nel PIT-PPR, gli obiettivi europei di azzeramento di consumo di suolo al 2050 (Parlamento Europeo e Consiglio, 2013) e i principi fissati dalla Commissione Europea che ha definito l'ordine di priorità da seguire per raggiungere tale obiettivo:

1. evitare e limitare, prioritariamente, la trasformazione di aree agricole e naturali;
 2. mitigare e ridurre gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione del suolo;
 3. infine, solo se gli interventi dovessero risultare assolutamente inevitabili, compensarli attraverso altri interventi quali la rinaturalizzazione di una superficie con qualità e funzione ecologica equivalente.
- inserire specifiche prescrizioni all'interno delle schede norma che subordinino gli interventi alla preventiva verifica della disponibilità delle risorse ambientali con specifico riferimento alla disponibilità idropotabile e alla capacità depurativa, in considerazione delle criticità evidenziate nel RA in merito alla risorsa acqua, al contenimento di consumo di nuovo suolo (compreso interventi compensativi), alla verifica del non aggravio del quadro emissivo .

Si ritiene inoltre che gli interventi dovrebbero essere prioritariamente indirizzati alla costituzione di un'area APEA (Area produttiva Ecologicamente Attrezzata), o quantomeno essere pianificate richiedendo l'applicazione di elevati standard ambientali come quelli previsti per le APEA.

-Interventi di trasformazione nell'UTOE 1 Area di trasformazione TU_C.cop8, cop9 e cop10 - "Area commerciale de La Capannina". L'area è posta nel territorio rurale all'interno dell'U.T.O.E. 1 "Pianura" a ridosso del territorio urbanizzato di La Capannina e rappresenta il completamento lato ovest della zona commerciale – artigianale esistente. Anche per tale area l'Appendice 1 sopra richiamata evidenzia un impatto negativo in funzione del fabbisogno idrico e depurativo. Per queste previsioni valgono le stesse considerazioni evidenziate per gli interventi dell'Area produttiva/artigianale di Perignano.

Intervento di cui all'Area di trasformazione TU_t3, ricompresa all'interno del TU nell'U.T.O.E. 1 ad uso residenziale in un'area che presenta i caratteri rurali e rispetto alla quale non risultano definite le strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana. Si evidenziano criticità in relazione alla compatibilità paesaggistica dei nuovi inserimenti all'interno del tessuto consolidato esistente, in quanto la previsione non si qualifica,

per dimensione ed ubicazione, quale intervento di ricucitura e riqualificazione del margine (co.4 art. 4 l.r. 65/14).

Interventi di cui all'Area di trasformazione TU_t4 e all'Area di trasformazione TU_t5 ricomprese all'interno del TU nell'UTOE1 e poste in aree a Nord/Ovest dell'abitato di Perignano. Per tali previsioni valgono le stesse considerazioni evidenziate per l'intervento di cui all'Area di trasformazione TU_t3.

Interventi di cui all'Area di trasformazione TU_t12, posta nel territorio rurale all'interno dell'UTOE. 1. Tale ambito che, presenta inalterati caratteri di ruralità, funge da zona di separazione di evidente valore ambientale e paesaggistico tra l'edificato di Perignano da quello delle Casine, che costituiscono insediamenti storicamente distinti. La scheda norma prevede una destinazione d'uso direzionale e di servizio ma non definisce la SE specificando che "la quantificazione della SE per le funzioni di servizio saranno definite in sede di PA, in base alle proposte di utilizzo funzionale e nel rispetto di quanto previsto dal PS". Tale area è stata inserita all'interno del TU, ma per le caratteristiche rurali e dimensionali si configura come un'area rurale interclusa che presenta i caratteri definiti alla lett. a) co. 5 dell'art. 4 della l.r. 65/2014 e che, sotto il profilo più strettamente ambientale, fornisce importanti servizi ecosistemici di regolazione alle aree urbane limitrofe. Si evidenzia la necessità di rivedere tale previsione nell'ottica di una maggiore coerenza con quanto sopra richiamato e quindi nell'ottica di una concreta sostenibilità ambientale.

Proposta Controdeduzioni

- In realtà, come sopra già rilevato, diversamente da quanto affermato nella Osservazione del Settore VAS , il PS prima e il PO ora hanno effettuato una valutazione complessiva seria volta al contenimento dell'uso di suolo .

Infatti si ribadisce come a fronte della conferma delle previsioni delle aree produttive di Perignano che ,in virtù dei precedenti strumenti urbanistici, sono dotate delle necessarie infrastrutture viarie di collegamento con la SGC FI.P.L.I. , e con gli altri poli produttivi della Valdera, **sono state ridotte le zone produttive minori di Quattro Strade, di Lavaiano, di Prunetta e di La Capannina, facendo una valutazione di razionalizzazione interna al Comune e nei rapporti con gli altri Comuni della Valdera:** la concentrazione delle attività produttive e commerciali e di servizio, in un'unica zona consente di ottenere maggiori economie di scala e maggiori possibilità di attuare quelle opere di mitigazione e compensazione necessarie , come ad esempio quelle per la messa in sicurezza idraulica, compensando sia il consumo di suolo (visto che vengono eliminate zone produttive in altre parti del territorio comunale), sia l'uso delle risorse.

Il PO ha affrontato in modo unitario e vincolante le iniziative per la messa in sicurezza idraulica dell'area di Perignano , (canali, cassa unitaria di compensazione, modalità di attuazione : vedasi a tal proposito NTA art. 11.3.3.) , iniziative che come per le altre opere di urbanizzazione dovranno servire a migliorare le condizioni complessive di tutto il polo produttivo di Perignano , che è parte integrante del Polo produttivo della Valdera, così come prefigurato dal piano Strutturale intercomunale della Valdera , adottato e in fase di approvazione .

Inoltre nelle NTA esistono specifiche norme che subordinino gli interventi alla preventiva verifica della disponibilità delle risorse ambientali con specifico riferimento alla disponibilità idropotabile e alla capacità depurativa (sia a livello generale gli art.19.1 e 19.3 sia all'interno delle schede norma ,

-Il richiamo agli indirizzi delle aree APEA da tenere in considerazione per l'attuazione delle zone produttive è già contenuto nelle schede norma nel paragrafo Indirizzi progettuali e Prescrizioni paesaggistiche ai fini del rispetto degli obiettivi specifici del morfotipo insediativo TPS2 che caratterizza le aree produttive di Perignano e di La Capannina DT02a e DT02b1 così come previsto all'art. 27 delle NTA.

A conferma di ciò si riportano gli indirizzi contenuti all'art. 27.3 delle NTA (DT01) a cui nelle schede norma relative agli interventi produttivi si fa riferimento:

“1. Il territorio urbanizzato dell'Insediamento Urbano di Perignano TUP2 è caratterizzato dai seguenti morfotipi insediativi come definiti nell'Abaco della III Invariante Strutturale del P. I. T. /P. P. R. e individuati nella Tav. QC03:

• T. P. S. 2- TESSUTI DELLA CITTÀ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA: TESSUTO A PIATTAFORME PRODUTTIVE – COMMERCIALI – DIREZIONALI; Obiettivi specifici del P. O. desunti dal P. I. T. /P. P. R. :

Riquilificare le piattaforme produttive ricostruendo le relazioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche tra il tessuto produttivo, il territorio aperto e la città

Prevedere piani e interventi di inserimento paesaggistico (ridisegno dei margini, schermature, barriere antirumore, ecc) e progettare il margine con il territorio aperto prevedendo interventi di mitigazione paesistica.

a) Attrezzare ecologicamente le aree produttivo- commerciali-direzionali (APEA) e riquilificare lo spazio aperto interno al tessuto produttivo.

b) Rilocalizzare nelle APEA i capannoni sparsi nel tessuto rurale e configgenti con i parchi agricoli e fluviali.

c) Trasformare le aree produttive in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità e produzione di energie rinnovabili.

-Interventi di trasformazione nell'UTOE 1 Area di trasformazione TU_C.cop 8, cop 9 e cop10 - "Area commerciale de La Capannina". Per quanto concerne le aree produttive e commerciali di La Capannina non è vero che il PO non ha fatto una valutazione rispetto ai precedenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, tant'è che le precedenti previsioni sono state ridotte in particolare nella parte est in prossimità del Fiume Cascina , e nella parte ovest esse sono limitate a interventi di completamento a servizio di attività esistenti e necessarie alla ricucitura del margine urbano. Inoltre le previsioni produttive e commerciali di Perignano e de La Capannina hanno avuto l'approvazione da parte della Conferenza di Copianificazione ex art. 25 e sono state confermate dal PSI della Valdera anch'esso sottoposto all'esame della Conferenza di Copianificazione I e II.

Intervento di cui all'Area di trasformazione TU_t3, ricompresa all'interno del TU nell'U.T.O.E. 1 ad uso residenziale in un'area che presenta i caratteri rurali e rispetto alla quale non risultano definite le strategie di riquilificazione e rigenerazione urbana. La previsione rappresenta una ricucitura del margine effettuata con un intervento di riquilificazione urbanistica tesa a dotare l'area di quelle opere pubbliche (strade, parcheggi, verde pubblico) di cui vi è carenza , tant'è che anche il PS le prevede , con gli opportuni accorgimenti di carattere progettuale e paesaggistico contenuti nella scheda norma al paragrafo Indirizzi progettuali e prescrizioni paesaggistiche ed esplicitati graficamente negli schemi metaprogettuali contenuti nella stessa scheda-norma. Su richiesta della Oss. 27.a , Pianificazione del territorio, il comparto edificatorio viene ridotto nella parte nord solo di una quota di S.F. al fine di mantenere una maggiore connessione ecologica con le aree limitrofe del TR. Come evidenziato nella controdeduzione alla osservazione 27a del Settore Pianificazione del Territorio il PO ha interpretato il

c.4 dell'art. 4 della L.R. 65 in modo corretto distinguendo la riquilificazione urbana dalla rigenerazione urbana , esse sono due fattispecie completamente diverse nel senso che mentre la rigenerazione urbana è sempre anche riquilificazione urbana, quest'ultima non sempre si può attuare con la rigenerazione urbana , ma essa può servire anche definire il margine e il limite urbano degli insediamenti realizzando anche opere pubbliche di cui vi è carenza.

Interventi di cui all'Area di trasformazione TU_t4 e all'Area di trasformazione TU_t 5 ricomprese all'interno del TU nell'UTOE1 e poste in aree a Nord/Ovest dell'abitato di Perignano.

Le previsioni rappresentano una ricucitura dei margini urbani effettuata con interventi di riquilificazione urbana tesa a dotare l'area di quelle opere pubbliche (strade, parcheggi, verde pubblico), e migliore definizione dei limiti urbani) di cui vi è carenza , tant'è che anche il PS le prevede , con gli opportuni accorgimenti di carattere progettuale e paesaggistico contenuti nelle scheda norma al paragrafo Indirizzi

progettuali e prescrizioni paesaggistiche ed esplicitati graficamente negli schemi metaprogettuali contenuti nelle stesse schede-norma. Tutti gli interventi , sia nel comparto TU_t3 che in questi si opera con compensazione e perequazione urbanistica e pertanto con assoluta garanzia che gli interventi verranno realizzati dai soggetti privati attraverso accordi convenzionali con il Comune che deve garantire il rispetto dei parametri urbanistici, ma anche di quelli paesaggistici e ambientali contenuti nelle schede norma.

Interventi di cui all'Area di trasformazione TU_t12, posta nel territorio rurale all'interno dell'UTOE. 1. L'area di trasformazione TU_t12 è prevista progettualmente dal PS nel TU come area di raccordo fra i due insediamenti Casine Spinelli e Perignano in quanto insediamenti che di fatto rappresentano un unicum urbano , dove però Casine Spinelli rappresenta quello maggiormente privo di servizi e per questo converge su Perignano: l'area centrale a forte valore ambientale e paesaggistico deve costituire nelle strategie del PS un'area destinata ad attività per il tempo libero come centralità urbana a forte valenza ambientale e paesaggistica. Anche i dimensionamenti non sono stati definiti per verificare in base alle osservazioni dei soggetti privati o pubblici quali attività fossero proposte per la valorizzazione di questa area. Nella fase attuale sulla base delle osservazioni viene effettuato un dimensionamento delle funzioni previste, che comunque escludono nuove previsioni residenziali . La scheda norma salvaguarda le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area dando indirizzi precisi di carattere progettuale ed ecosistemico. Pertanto non è assolutamente da prevedere la modifica pianificatoria dell'area, in quanto già prevista dal PS come TU .

Sintesi osservazione:

1.2c- Nella **Dichiarazione di Sintesi**, si dovrà dare atto della coerenza interna dello strumento ossia indicare le specifiche norme che sono volte (specificando se direttamente o indirettamente e in quale misura) al perseguimento degli obiettivi ambientali specifici declinati dal PO:

introdurre misure tese alla salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee;

introdurre misure tese al contenimento dell'erosione, dell'impermeabilizzazione e del consumo di suolo; introdurre nell'apparato grafico e normativo misure per il miglioramento della qualità eco-sistemica del territorio ed in particolare della funzionalità della rete ecologica;

sostenere il settore manifatturiero con particolare riferimento alle produzioni tipiche da realizzare anche attraverso interventi di riqualificazione degli insediamenti industriali ed artigianali ed innovazioni insediative e produttiva;

favorire la costruzione di un'"economia circolare" ancorata alle filiere produttive locali e al recupero e al riuso dei prodotti e dei materiali di risulta delle lavorazioni;

introdurre nell'apparato grafico e normativo incentivi per la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici secondo i criteri della bioarchitettura, con il miglioramento dei sistemi costruttivi, quando anche di recupero, l'uso di fonti di energia rinnovabile e l'utilizzo di fonti di riscaldamento e condizionamento a minor impatto ambientale;

garantire la difesa dell'integrità morfologica degli insediamenti collinari e della fascia pedecollinare attraverso il contenimento di nuovi consumi di suolo ed il riordino dei margini urbani;.

Proposta di controdeduzione :

1.2c -Nella **Dichiarazione di Sintesi**, verrà dato atto della coerenza interna dello strumento urbanistico indicando le specifiche norme che sono volte (specificando se direttamente o indirettamente e in quale misura) al perseguimento degli obiettivi ambientali specifici declinati dal PO e cioè delle norme volte :

- alla **salvaguardia delle risorse idriche** superficiali e sotterranee;

al contenimento dell'erosione, dell'impermeabilizzazione e del consumo di suolo;

- **al miglioramento della qualità eco-sistemica** del territorio ed in particolare della funzionalità della rete ecologica;

-a sostenere il settore manifatturiero con particolare **riferimento alle produzioni tipiche** da realizzare anche

attraverso interventi di riqualificazione degli insediamenti industriali ed artigianali ed innovazioni insediativa e produttiva; a favorire la costruzione **di un'"economia circolare"** ancorata alle filiere produttive locali e al recupero e al riuso dei prodotti e dei materiali di risulta delle lavorazioni;

- a incentivare **la riduzione del fabbisogno energetico** degli edifici secondo i criteri della bioarchitettura, con il miglioramento dei sistemi costruttivi, quand'anche di recupero, l'uso di fonti di energia rinnovabile e l'utilizzo di fonti di riscaldamento e condizionamento a minor impatto ambientale;
- **a garantire la difesa dell'integrità morfologica degli insediamenti collinari** e della fascia pedecollinare attraverso il contenimento di nuovi consumi di suolo ed il riordino dei margini urbani;

Sintesi dell'osservazione

1.3. Monitoraggio

Il RA riporta la descrizione delle misure previste per il monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del PO, definendo le modalità di raccolta dei dati, di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti e la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare. In particolare, in merito alla tempistica delle attività di monitoraggio è previsto nel RA un aggiornamento dei dati e la redazione di un Report di monitoraggio con una periodicità pari a 2 anni e mezzo.

Secondo quanto indicato all'art. 28 e 29 della l.r. 10/10 si ritiene necessario integrare il sistema di monitoraggio ambientale delineato nel RA con le seguenti informazioni:

- Gli indicatori individuati per ciascuna componente ambientale dovranno essere meglio definiti in termini di responsabilità amministrative nella raccolta e individuazione, target e performance di riferimento anche avvalendosi del supporto e della collaborazione con Arpat.
- Le misure previste per il monitoraggio e il set prioritario di indicatori ambientali prescelti e implementati a seguito dell'attuale fase di consultazione con i SCA, dovranno essere sistematizzati, per ciascuna componente.

Proposta di controdeduzione

Secondo quanto indicato all'art. 28 e 29 della l.r. 10/10 il sistema di monitoraggio ambientale delineato nel RA verrà integrato con le informazioni richieste:

- gli indicatori individuati per ciascuna componente ambientale verranno meglio definiti in termini di responsabilità amministrative nella raccolta e individuazione, target e performance di riferimento anche avvalendosi del supporto e della collaborazione con Arpat.
- le misure previste per il monitoraggio e il set prioritario di indicatori ambientali prescelti e implementati a seguito dell'attuale fase di consultazione con i SCA, saranno sistematizzati, per ciascuna componente

Conclusioni:

Si chiede all'Autorità Competente di tener conto di quanto sopra delineato nel parere motivato VAS, redatto ai sensi dell'art. 26 della l.r. 10/10; si ricorda che il parere motivato può contenere proposte di miglioramento dei procedimenti in oggetto in coerenza con gli esiti della valutazione al fine di ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi.

Si ricorda infine che il provvedimento di approvazione del PO è accompagnato dal documento di Dichiarazione di sintesi redatto dal proponente e avente i seguenti contenuti definiti all'art. 27 della l.r. 10/10: processo decisionale seguito;

modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;

modalità con cui si è tenuto conto del RA, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato; motivazioni e scelte di piano alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS. Si fa presente che l'art. 28 del D.L. 31/05/2021 n. 77 ha apportato modifiche al D. Lgs. 152/2006 (T.U. dell'Ambiente) anche in relazione alla disciplina concernente la VAS. In particolare, per i procedimenti in oggetto, l'Autorità Competente dovrà esprimersi entro 30 giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'Autorità procedente secondo le periodicità previste nel RA .

Proposta di controdeduzioni

Alla luce di quanto espresso dall'Autorità competente nell'ambito del Parere Motivato , tenuto conto del contributo e delle controdeduzioni ad esso operate dall'Autorità procedente su proposta del Proponente è stata redatta la Dichiarazione di sintesi avente i seguenti contenuti definiti all'art. 27 della l.r. 10/10:

- *processo decisionale seguito;*
- *modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;*
- *modalità con cui si è tenuto conto del RA, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;*
- *motivazioni e scelte di piano alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS.*

Si prende atto delle modifiche apportate con il D.L. 31/05/2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (entrato in vigore in data 01/06/2021) ha apportato modifiche al D. Lgs. 152/2006 (T.U. dell'Ambiente) anche in relazione alla disciplina concernente la VAS

ESITO:

Accolta.

OSSERVAZIONE N. 27 i: Regione Toscana – Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile (Genio Civile Valdarno Inferiore) – prot. 16008 del 21.07.2021

Sintesi dell'osservazione:

Nell'ambito dell'istruttoria di competenza del Settore Genio Civile è stata formulata la richiesta di alcune modifiche e integrazioni. In sintesi è stato richiesto:

- 1- L'inserimento dei contenuti dell'art. 3 della LR 41/2018 all'art. 19.2.2 “Acque superficiali” delle NTA;
- 2- di aggiungere all'art. 21.3, “Criteri per la trasformazione in funzione della fattibilità per gli aspetti idraulici”, delle NTA che “si dovrà fare riferimento alle singole schede norma per l'applicazione più dettagliata della L.R. 41/2018;
- 4- di individuare e definire le opere di gestione del rischio di alluvioni di cui art.8 , comma 1, e eventuali opere di non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree di cui all'art.8, comma 2). Nel caso inoltre siano individuate come opere di gestione del rischio di alluvioni, opere di cui alle fattispecie individuate all'art. 8 comma 1) lettere c) e b), è stato richiesto di esplicitare all'interno della scheda norma le quote del rialzamento individuate sulla base dei battenti attesi e del relativo franco di sicurezza;
- 5- di inserire nell'elaborato “DT02a – Schede Norma per insediamenti minori in territorio rurale” il chiaro riferimento all'art. 16 “interventi edilizi al di fuori del territorio urbanizzato” della LR

41/2018;

- 7- una revisione delle condizioni di fattibilità per la viabilità di progetto ed i nuovi parcheggi per le aree ricadenti nelle classi di pericolosità I3 (P2) e I4 (P3) riportate nelle schede norma;
- 8- di esplicitare la tipologia delle opere e degli interventi di messa in sicurezza della zona produttiva di Perignano con riferimento alle fattispecie riportate all'art. 8, comma 1, della L.R. 41/2018, tenendo conto delle competenze individuate dalla LR n.80/2015, oltre l'effettivo inquadramento dei suddetti canali di scolo nell'ambito delle opere individuate all'art.8 della medesima legge regionale (opere per la gestione del rischio alluvioni oppure opere per il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree);
- 9- di recepire i contenuti dello studio idrologico-idraulico condotti dal Comune di Ponsacco sul Fiume Cascina;
- 11- di indicare, nella scheda norma relativa all'area di trasformazione TR_t6 in località San Frediano la classe di pericolosità geologica G3, coincidente anche con area PF3 del PAI Bacino Fiume Arno.

Proposta di controdeduzione:

In riferimento alle richieste inserite nella richiesta di integrazioni, sono state apportate le seguenti modifiche:

- 1- nelle Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 19.2.27 sono stati inseriti i contenuti dell'art. 3 della L.R.41/2018;
- 2- nelle Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 21.3 è stata aggiunta la dizione "Per i comparti interessati da Piani Attuativi si dovrà fare riferimento alle singole Schede Norma per l'applicazione più dettagliata della L.R. 41/2018";
- 4- nelle Schede norma relative alle singole previsioni interessate da condizioni di rischio idraulico sono state valutate le soluzioni per la messa in sicurezza degli interventi, integrate con le note dell'Ing. Nicola Croce in cui sono indicate le quote per la messa in sicurezza e gli interventi per la mitigazioni degli effetti degli interventi di messa in sicurezza locale;
- 5- nelle Schede norma dell'elaborato DT02 le indicazioni erano già state uniformate ai contenuti dell'art. 16 della L.R. 41/2018, tuttavia ora è stato inserito un riferimento diretto a tale articolo;
- 7- per le previsioni rappresentate nelle Schede norma interessate da alluvioni frequenti (pericolosità idraulica molto elevata I4) è stato inserito il riferimento ai contenuti dell'art. 13 comma 1 della LR 41/2018 relativo alle infrastrutture a sviluppo lineare. Relativamente alle condizioni di non superamento del rischio medio R2 per i parcheggi ricadenti nelle Classi I3 e I4, esse non sono direttamente definibili in fase di Piano Operativo in quanto possono spaziare da soluzioni non strutturali (chiusura preventiva e/o evacuazione degli spazi) fino a sopraelevazioni che permettano di ridurre adeguatamente in battente idraulico, con annesse valutazioni di non aggravio per le aree al contorno. Considerato che le Schede norma si riferiscono ad interventi soggetti a pianificazione attuativa, si ritiene che le definizioni di tali soluzioni possano svilupparsi in tali ambiti, in cui le scelte progettuali sono maggiormente definite a livello di trasformazione urbanistica.
- 8- per la messa in sicurezza della zona produttiva di Perignano è stato definito uno schema di interventi strutturali (allegato alla presente nota) che permette la messa in sicurezza locale, con convogliamento delle acque di esondazione verso il Fosso Girotta mediante una serie di canali da realizzare nell'ambito dei singoli comparti.

Al fine di garantire il buon regime delle acque, sono state previste alcune zone di laminazione dei picchi di piena derivanti da tali nuovi canali, favorendo la sicurezza delle zone poste più a valle.

Per i corsi d'acqua che intersecano le previsioni, sono previste opere di adeguamento delle sezioni, al fine di eliminare le esondazioni in tali aree.

Ai fini dell'art. 8 comma 1 della LR 41/2018 tali opere si configurano come interventi di tipo a) relativamente all'adeguamento dei corsi d'acqua, e come interventi di tipo c) per quanto riguarda la sopraelevazione delle aree di trasformazione. Circa la classificazione dei canali di drenaggio delle acque, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8, essi possono essere ricondotti al comma a).

per la zona de La Capannina sono stati recepiti i contenuti dello studio idrologico-idraulico sul Fiume Cascina condotto dal Comune di Ponsacco;

11-nella Scheda norma TR_t6, relativa all'abitato di San Frediano, sono stati inseriti i riferimenti alla G3 di pericolosità geologica, alla Classe PF3 del PAI ed alle relative condizioni di fattibilità.

ESITO:

Accolta.

ConferenzaPaesaggistica ex art. 31 L.R. 65/2014

Oltre all'esame delle Osservazioni alle osservazioni si è svolta la Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 31 della L.R. 65/2014 per la conformazione del PO al PIT/PPR dove si è valutata la risorsa paesaggio. Essa si è svolta in due sedute: la prima in data 25.10.2023 e la seconda in data 20.12.2023.

Nella prima seduta è stata fatta una valutazione da parte degli organi regionali e ministeriali del PO adottato e controdedotto a seguito delle osservazioni accolte e sono state richieste alcune modifiche e integrazioni al fine di rendere lo strumento urbanistico maggiormente conforme alla Disciplina del PIT/PPR . in particolare per quanto riguarda l'implementazione del verde urbano, di barriere verdi e di connessioni ecologiche .

Nella seconda seduta, convocata a seguito dell'invio da parte del Comune del materiale richiesto nella prima seduta, sono state esaminate da parte degli organi regionali e ministeriali le modifiche e integrazioni apportate e le stesse sono state valutate positivamente e rispondenti a quanto richiesto. A conclusione della seconda seduta pertanto il Piano Operativo è stato valutato conforme al PIT/PPR e suscettibile di formale conformazione allo strumento regionale e di conseguente pubblicazione sul BURT, dopo l'espletamento delle procedure previste dalla legge in una terza seduta della Conferenza Paesaggistica.

In data 22 gennaio 2024 l'Autorità Competente, costituita dal Nucleo di Valutazione Ambientale dell'Unione dei Comuni della Valdera, che ricomprende anche il Comune di Casciana Terme – Lari, ha espresso parere favorevole al Rapporto Ambientale VAS del Piano Operativo, valutando positivamente lo strumento urbanistico sotto il profilo ambientale anche in relazione all'accoglimento dei contributi pervenuti dagli enti.

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra descritto, e visto il Parere Motivato favorevole da parte dell'Autorità Competente VAS , si ritiene che il Piano Operativo adottato e approvato sia conforme alle vigenti disposizioni di legge di carattere ambientale e che lo stesso abbia operato una sintesi fra disposizioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale e che contenga al proprio interno meccanismi di monitoraggio efficaci al fine di valutare nel tempo la qualità e la sostenibilità delle trasformazioni.